



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 20

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est - Sesia quale ente gestore di comprensorio interregionale 2

Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013. 28

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 20
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la
Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto
dell'Associazione Irrigazione Est - Sesia quale ente gestore di
comprensorio interregionale

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto della ratifica)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia e secondo le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, relativa alla successione dell'Associazione Irrigazione Est-Sesia nei rapporti giuridici facenti capo al Consorzio di bonifica Valle del Ticino, all'assunzione, da parte della medesima Associazione, delle funzioni del Consorzio, alla delimitazione del relativo comprensorio interregionale di irrigazione e bonifica, nonché all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione.

Art. 2
(Efficacia dell'intesa)

1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2012

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/569 del 19 dicembre 2012)

INTESA EX ART. 73 D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

REGIONE PIEMONTE

PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA A SEGUITO DEL RIORDINO CONSORTILE OPERATO DALLE REGIONI LOMBARDIA E PIEMONTE IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO-REGIONI DEL 2008.

Tra:

la **REGIONE LOMBARDIA**

nella persona di Nazzareno Giovannelli, nato a Roma (RM) il 22 febbraio 1945, nella sua qualità di Assessore al Territorio e Urbanistica autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione della Giunta regionale n. IX/3842 del 25 luglio 2012,

e:

la **REGIONE PIEMONTE**

nella persona di Claudio Sacchetto, nato a Saluzzo (CN) l'8 ottobre 1979, nella sua qualità di Assessore all'Agricoltura e foreste e alla Caccia e pesca, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 194-44895 del 4 dicembre 2012, si definisce la presente intesa per l'approvazione dello Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, ente gestore del comprensorio di irrigazione e bonifica interregionale costituito dalla «Pianura irrigua novarese-lomellina» e dalle aree aggiuntive «Alta Pianura novarese» e «Pianura dell'Oltrepò pavese».

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

La presente intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte - che fa seguito alla precedente intesa sottoscritta il 20 febbraio 2009 - dà attuazione, con particolare riferimento a quanto attiene ai comprensori interregionali:

- per la Lombardia, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25, art.2 comma 1 e alla deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994 «Approvazione proposta definitiva ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della l.r. 31/2008»;
- per il Piemonte, alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 «Norme in materia di bonifica e d'irrigazione» e alla deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2010, n. 48-764 «Art. 44 della l.r. 21/99. Aggiornamento dei limiti dei comprensori irrigui di cui alla d.g.r. n. 90-1306 del 4 novembre 2005».

Art. 2
(Delimitazione di comprensorio interregionale)

Il comprensorio di irrigazione e bonifica interregionale è costituito dalla «Pianura irrigua novarese-lomellina» - come già delimitata dalla Lombardia con deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 1986, n. IV/213 e dal Piemonte con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2003, n. 30-11459 - e altresì dalle seguenti aree aggiuntive:

- in Lombardia: la «Pianura dell'Oltrepò pavese», come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994; il comprensorio potrà essere esteso ai restanti territori dei comuni non montani dell'Oltrepò pavese, previa deliberazione della Giunta regionale;
- in Piemonte: l'«Alta Pianura novarese», come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2010, n. 48/764.

Art. 3
(Individuazione del gestore)

In qualità di gestore dell'intero comprensorio sopra descritto, viene confermata l'Associazione Irrigazione Est Sesia, costituita con atto 14 luglio 1926 (rogito Patriarca) registrato a Novara il 6 ottobre 1926 al n. 76, la quale opera da antica data nella «Pianura irrigua novarese-lomellina» di cui al precedente articolo 2, già comprensorio di irrigazione e bonifica interregionale.

Nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 78 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e con le modalità riportate nel nuovo Statuto, l'Associazione Irrigazione Est Sesia assume anche le funzioni del Consorzio di bonifica Valle del Ticino, già operante in un settore della parte lombarda del comprensorio, settore che viene considerato «Zona speciale» dell'Associazione e, come tale, con diritto ad eleggere propri rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati ed un Consigliere d'Amministrazione, secondo le norme del nuovo Statuto e del Regolamento elettorale; con l'entrata in vigore del nuovo Statuto si intendono sciolti gli organi del Consorzio di bonifica Valle del Ticino e soppresso il Consorzio stesso, con contemporanea successione dell'Associazione nei rapporti giuridici facenti capo al predetto Consorzio.

Art. 4
(Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia)

Al fine di adeguare l'attuale regolamentazione statutaria dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, per renderla coerente con le nuove disposizioni legislative di settore adottate dalle due Regioni interessate e per facilitare l'adempimento dei propri compiti istituzionali, si approva il testo del nuovo Statuto licenziato in data 29 giugno 2012 dall'Assemblea dei Delegati in seduta congiunta con il Consiglio dei Delegati per la gestione speciale bonifica della citata Associazione, testo che, approvato dalle due Regioni interessate, viene allegato alla presente intesa per farne parte integrante.

Art. 5
(Norme transitorie)

Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto e fino al rinnovo degli Organi istituzionali dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, in rappresentanza della Zona speciale Valle del Ticino:

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

- a) il Presidente del Consorzio di bonifica Valle del Ticino viene chiamato a far parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione in qualità di Consigliere e dell'Assemblea dei Delegati dell'Associazione stessa in qualità di Delegato;
- b) due Consiglieri del Consorzio di bonifica Valle del Ticino vengono eletti, dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio stesso, divenuto Comitato di Zona della Zona speciale Valle del Ticino, nell'Assemblea dei Delegati dell'Associazione in qualità di Delegati.

Art. 6
(Disposizioni finali)

Le Parti si impegnano a vigilare nel rispetto di quanto concordato nella presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Lombardia

Nazzareno Giovannelli

Regione Piemonte

Claudio Sacchetto

— • —

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Consorzio di irrigazione e bonifica
NOVARA
STATUTO

deliberato dall'Assemblea dei Delegati dell'Associazione Irrigazione Est Sesia nella riunione del 29 giugno 2012

INDICE

CAPO I

IL CONSORZIO: COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, FINALITÀ E COMPITI, COMPENSORIO

- Art. 1 - La costituzione, la natura giuridica e la sede
- Art. 2 - Le finalità e i compiti: le funzioni istituzionali
- Art. 3 - Le attività istituzionali: natura e gestioni
- Art. 4 - Il comprensorio e le sue articolazioni; le linee-guida dello Statuto

CAPO II

IL VINCOLO CONSORZIALE

- Art. 5 - I Consorziati
- Art. 6 - Il catasto consorziale
- Art. 7 - Il codice fiscale e il domicilio dei Consorziati

CAPO III

LA GESTIONE DELLE ACQUE CONSORZIALI: GLI UTENTI IRRIGUI E GLI UTENTI INDUSTRIALI DELLA RETE PRINCIPALE

- Art. 8 - La gestione dell'irrigazione: le acque consorziali e la rete consorziale
- Art. 9 - Le utilizzazioni delle acque consorziali: le dispense irrigue e le dispense industriali
- Art. 10 - I tipi di Utenti irrigui
- Art. 11 - I Distretti
- Art. 12 - I Tenimenti Isolati
- Art. 13 - I tipi di Utenti industriali

CAPO IV

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

Sezione I[^]

Norme di carattere generale

- Art. 14 - La determinazione degli Organi: finalità e principi d'ordine generale
- Art. 15 - L'elezione degli Organi istituzionali
- Art. 16 - Il diritto di voto
- Art. 17 - L'eleggibilità agli Organi istituzionali
- Art. 18 - La decadenza dalle cariche consorziali
- Art. 19 - Le modalità di votazione: i criteri generali
- Art. 20 - Le articolazioni degli Organi istituzionali

Sezione II[^]

Gli Organi degli Utenti irrigui

- Art. 21 - L'Assemblea Distrettuale dei Distretti a gestione autonoma
- Art. 22 - L'Amministrazione Distrettuale dei Distretti a gestione autonoma
- Art. 23 - Il Presidente del Distretto nei Distretti a gestione autonoma
- Art. 24 - Le norme di funzionamento dei Distretti a gestione autonoma
- Art. 25 - L'Assemblea Distrettuale dei Distretti a gestione diretta
- Art. 26 - Il Rappresentante del Distretto nei Distretti a gestione diretta
- Art. 27 - La Consulta del Distretto nei Distretti a gestione diretta
- Art. 28 - Le norme di funzionamento dei Distretti a gestione diretta
- Art. 29 - L'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati
- Art. 30 - Il Comitato di Zona

Sezione III[^]

Gli Organi degli Utenti industriali

- Art. 31 - Il Comitato degli Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica
- Art. 32 - Il Comitato degli Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

*Sezione IV[^]
L'Assemblea dei Delegati*

- Art. 33 - La costituzione e la convocazione
- Art. 34 - Le attribuzioni e le funzioni
- Art. 35 - I partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto
- Art. 36 - Il Segretario verbalizzante delle riunioni
- Art. 37 - La pubblicazione delle deliberazioni e il ricorso contro le medesime

*Sezione V[^]
Il Consiglio d'Amministrazione*

- Art. 38 - La costituzione e la convocazione
- Art. 39 - Le attribuzioni e le funzioni
- Art. 40 - I partecipanti al Consiglio senza diritto di voto
- Art. 41 - Il Segretario verbalizzante delle riunioni
- Art. 42 - La pubblicazione delle deliberazioni e il ricorso contro le medesime

*Sezione VI[^]
Il Presidente del Consorzio*

- Art. 43 - L'elezione
- Art. 44 - Le attribuzioni e le funzioni

*Sezione VII[^]
Il Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica*

- Art. 45 - La costituzione e la convocazione
- Art. 46 - Le attribuzioni e le funzioni

*Sezione VIII[^]
La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica*

- Art. 47 - La costituzione e la convocazione
- Art. 48 - Le attribuzioni e le funzioni

*Sezione IX[^]
Norme generali per tutti gli Organi collegiali*

- Art. 49 - Le votazioni
- Art. 50 - L'astensione per conflitto d'interesse
- Art. 51 - Il verbale delle riunioni
- Art. 52 - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

*Sezione X[^]
Il Collegio dei Revisori dei Conti*

- Art. 53 - La composizione
- Art. 54 - La costituzione e le deliberazioni
- Art. 55 - Le attribuzioni e le funzioni

**CAPO V
L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO**

*Sezione I[^]
L'Organizzazione esecutiva*

- Art. 56 - Il Direttore Generale
- Art. 57 - Il Regolamento generale del Consorzio

*Sezione II[^]
Norme particolari riguardanti l'irrigazione*

- Art. 58 - Le colature e le acque di riproduzione
- Art. 59 - Le responsabilità e gli obblighi di chi pratica l'irrigazione
- Art. 60 - Le riduzioni temporanee nei casi di penuria d'acqua
- Art. 61 - L'obbligo dell'uso razionale e parsimonioso dell'acqua irrigua
- Art. 62 - Le disposizioni regolamentari riguardanti l'irrigazione

*Sezione III[^]
Le opere di irrigazione e di bonifica*

- Art. 63 - L'esecuzione delle opere e la designazione dei responsabili
- Art. 64 - L'attribuzione dell'onere per l'esecuzione delle opere

Sezione IV^a
I contributi consorziali

- Art. 65 - L'obbligo del pagamento dei contributi consorziali
 Art. 66 - I contributi consorziali generali
 Art. 67 - I contributi consorziali distrettuali
 Art. 68 - I contributi consorziali di bonifica e le norme di funzionamento delle Zone di bonifica e dei Distretti di bonifica
 Art. 69 - I ricorsi contro l'iscrizione a ruolo

Sezione V^a
L'Amministrazione del Consorzio

- Art. 70 - L'esercizio finanziario
 Art. 71 - Il bilancio preventivo e il conto consuntivo
 Art. 72 - La Gestione ordinaria e le Gestioni separate

CAPO VI
I VINCOLI, LE DISCIPLINE CONSORZIALI E LE FACOLTÀ DEL CONSORZIO

- Art. 73 - Gli obblighi dei Consorziati
 Art. 74 - Azioni dei Consorziati che comportano l'applicazione di penalità
 Art. 75 - Le modalità di applicazione delle penalità e i ricorsi
 Art. 76 - Le distanze di rispetto dai canali per piante e risaie, i provvedimenti per contenere i consumi idrici e l'utilizzo dei materiali di spurgo
 Art. 77 - Assunzione in uso e disponibilità di corsi d'acqua
 Art. 78 - I vincoli e le obbligazioni derivanti dalle deliberazioni degli Organi consorziali
 Art. 79 - Il Collegio degli Arbitri

CAPO VII
LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 80 - L'entrata in vigore dello Statuto e la validità delle norme regolamentari

CAPO I
IL CONSORZIO: COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, FINALITÀ E COMPITI, COMPRESORIO

Art. 1
(La costituzione, la natura giuridica e la sede)

L'«Associazione Irrigazione Est Sesia» di Novara - in breve «Est Sesia-Novara» o «Est Sesia» e di seguito, nel presente Statuto, «il Consorzio» - è stata:

- costituita con atto 14 luglio 1926 (rogito Patriarca) registrato a Novara il 6 ottobre 1926 al n. 76;
- riconosciuta consorzio di irrigazione con r.d. 7 aprile 1927 n. 648, agli effetti del r.d. 13 agosto 1926 n. 1907, con estensione del vincolo consorziale a tutti gli utenti di acque demaniali nel comprensorio delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po - comprendente la Pianura Novarese (Piemonte) e la Lomellina (Lombardia) - e successivamente (con decreto 18 gennaio 1934 n. 138 del Ministero dell'Agricoltura) anche agli utenti di acque non demaniali gestite dal Consorzio nel comprensorio stesso;
- riconosciuta consorzio irriguo con decreto 3 settembre 1940 n. 3721/4631 del Ministero di Agricoltura, assumendo la natura giuridica e la qualifica di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;
- autorizzata con decreto 13 dicembre 1955 n. 34500 del Ministero di Agricoltura, ad assumere, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di bonifica e a provvedere, direttamente o in concessione, all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere per i settori del comprensorio classificati ai sensi di legge, classifica estesa all'intero comprensorio consorziale con d.p.r. 26 aprile 1964 n. 1655; per tale separata gestione è stata approvata l'istituzione di appositi Organi statutari con decreto 12 marzo 1976 n. 11531 del Ministero di Agricoltura.

Il Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione 26 marzo 1986 - n. IV/213, ha considerato «che per l'area della Lomellina è opportuno non procedere all'istituzione di nuovo comprensorio per non spezzare l'unitarietà e la razionalità di un sistema di antica irrigazione su di un omogeneo bacino idraulico interessante le regioni Lombardia e Piemonte e che si riallaccia alla ratio dei canali Cavour, nel quale da sempre agisce l'Associazione Irrigua Est Sesia con sede in Novara».

La Giunta della Regione Piemonte, con deliberazione 23 dicembre 2003 n. 30-11459, ha riconosciuto l'Est Sesia «consorzio di irrigazione» ai sensi dell'art. 45 della l.r. 9 agosto 1999 n. 21 e, ai sensi dell'art. 51 comma 6 della stessa legge, l'ha considerata, a tutti gli effetti, «consorzio di irrigazione e bonifica» di cui all'art. 47, cioè consorzio che conserva la natura giuridica di consorzio di irrigazione - ossia quella di «consorzio privato di interesse pubblico» - e assume anche tutte le funzioni che la legge affida ai consorzi di bonifica.

Con l'intesa, firmata a Novara il 20 febbraio 2009, tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia - di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 26 novembre 2008, n. 229-50102 e alla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 19 maggio 2008, n. 8/7276 - è stato approvato lo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia in vigore dal 1° marzo 2009.

Il Consorzio ha durata indeterminata e ha la sua sede in Novara.

Art. 2
(Le finalità e i compiti: le funzioni istituzionali)

In relazione alla sua qualità di consorzio di irrigazione e bonifica, costituiscono finalità e compiti del Consorzio tutte le funzioni che dalla legge e dal presente Statuto sono attribuite ai consorzi di irrigazione ed altresì tutte quelle che sono attribuite ai consorzi di bonifica, acquisendo, in tale ambito, anche la figura e le prerogative di organismo di diritto pubblico.

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

- A) Sono funzioni istituzionali «di competenza esclusiva» del Consorzio nella sua qualità di consorzio di irrigazione, cioè funzioni che la legislazione vigente attribuisce specificatamente a tale tipo di consorzio:
- a) la gestione dell'irrigazione, intesa come manutenzione, esercizio e tutela dei canali della rete principale e delle reti distributive, dei relativi manufatti ed impianti e delle risorse naturali interessate (suolo e acqua);
 - b) gli usi plurimi dell'acqua irrigua e cioè l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive;
 - c) la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di canali a prevalente scopo irriguo e delle relative strutture, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, di acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui;
 - d) la conservazione e la valorizzazione del sistema dei fontanili, dei cavi «sorgenti» e dei colatori, in quanto componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio ed altresì fattore indispensabile per il risparmio idrico e per la salvaguardia del buon regime delle falde idriche sotterranee;
 - e) la promozione e l'attuazione del riordino irriguo e della ricomposizione fondiaria;
 - f) l'adozione di iniziative, anche editoriali, per l'informazione - ai Consorziati e, più in generale, al pubblico - sull'attività del Consorzio ed altresì per la conoscenza del sistema irriguo del comprensorio e delle sue vicende storiche, per la salvaguardia e per la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente e per l'uso razionale e parsimonioso delle risorse naturali (suolo e acqua), compresa l'informazione riguardante le politiche comunitarie in materia di acque, agricoltura e territori rurali;
 - g) l'assunzione di iniziative volte al contenimento dei costi dell'irrigazione, anche attraverso gli introiti derivanti dalla produzione di energia in impianti su corsi d'acqua naturali e da altre fonti rinnovabili;
 - h) l'assunzione di servizi amministrativi e generali di società controllate o collegate o partecipate.
- B) Sono funzioni istituzionali «affidate» al Consorzio nella sua qualità di consorzio di irrigazione, cioè funzioni che il Consorzio svolge in collaborazione con altre istituzioni cui tali funzioni competono:
- a) l'esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici in base a specifici protocolli tecnici regionali;
 - b) l'esecuzione, in collaborazione con le Autorità competenti, di controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del personale addetto alla sorveglianza delle opere;
 - c) lo studio, la realizzazione e la gestione d'iniziativa nel settore delle risorse idriche, attraverso apposite convenzioni con le Autorità competenti, comprese l'organizzazione e la gestione di archivi storici, pubblici e privati, riguardanti le acque e le terre irrigue;
 - d) l'assunzione, se debitamente autorizzata, delle funzioni di polizia idraulica ed altresì di quelle di consorzio di utilizzazione idrica, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
 - e) la realizzazione, attraverso eventuali appositi accordi con le competenti Autorità, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque, anche ai fini della loro utilizzazione irrigua, della rinaturazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
 - f) l'espressione di parere obbligatorio sulle istanze di concessione di derivazioni d'acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio;
 - g) l'espressione di parere obbligatorio previsto dalle leggi regionali per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava;
 - h) la stipulazione di accordi con i consorzi di irrigazione esistenti - che risultino di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative - per forme volontarie di collaborazione ed aggregazione, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori;
 - i) la costituzione di coutenze per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, compresa la Coutenza Canali Cavour relativa ai canali ex demaniali di uso comune con altri comprensori, con la possibilità per il Consorzio di assumere funzioni tecniche ed amministrative riguardanti la gestione delle coutenze stesse;
 - l) la costituzione e la partecipazione a Società, anche miste pubbliche-private, che operino nel settore delle risorse idriche e della produzione di energia elettrica, o che riguardino beni strumentali del Consorzio o che abbiano come scopo la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e della produzione agricola.
- C) Sono funzioni istituzionali «di competenza esclusiva» del Consorzio nella sua qualità di consorzio di bonifica, cioè funzioni che la legislazione vigente attribuisce specificatamente a tale tipo di consorzio e che non rientrano tra quelle attribuite anche ai consorzi di irrigazione:
- a) l'adozione e l'attuazione del piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale riguardante il comprensorio consorziale;
 - b) l'elaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, di proposte ed osservazioni concernenti il piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di valenza regionale;
 - c) la gestione di opere di bonifica riguardanti la sicurezza idraulica di settori del comprensorio e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica, comprese quelle il cui beneficio - e quindi la relativa contribuzione - si estende anche ai beni extragricoli.
- D) Sono funzioni istituzionali «affidate» al Consorzio nella sua qualità di consorzio di bonifica, cioè funzioni che il Consorzio svolge in collaborazione con altre istituzioni cui tali funzioni competono e che non rientrano tra quelle affidabili anche ai consorzi di irrigazione:
- a) la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di altre opere pubbliche a queste assimilabili (opere di difesa del suolo, ripristino delle strutture danneggiate dalle avversità atmosferiche, acquedotti ed elettrodotti rurali, opere di protezione civile, interventi per la conservazione e la valorizzazione del territorio rurale e dell'ambiente ecc.) quando tali opere (nuove o di ristrutturazione di quelle esistenti) sono realizzate con il totale o parziale finanziamento pubblico, su concessione di soggetti affidatari pubblici, nel rispetto della legislazione sulle opere pubbliche;
 - b) l'attuazione - sia nel proprio comprensorio che al di fuori di esso - di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, per l'irrigazione e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale ed altresì la promozione di iniziative e l'adozione di interventi, anche editoriali, di informazione e di formazione, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, quando gli interventi sono realizzati con il totale o parziale finanziamento pubblico.

Art. 3
(Le attività istituzionali: natura e gestioni)

Costituiscono «attività istituzionali» del Consorzio quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali del Consorzio stesso.

Le attività istituzionali del Consorzio hanno, di norma, natura «non commerciale»; le eventuali attività di natura commerciale marginalmente svolte dal Consorzio danno luogo a gestioni separate e ad una distinta contabilità conforme a tale loro natura.

Le attività istituzionali che il Consorzio svolge nella sua qualità di consorzio di bonifica rientrano nella «Gestione speciale bonifica», gestione separata a cui provvedono appositi Organi statutari, secondo le indicazioni contenute nel presente Statuto.

Gli interventi pubblici per la bonifica e l'irrigazione si realizzano tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, nonché con le azioni previste nei piani di bacino e negli strumenti di programmazione e di pianificazione delle Regioni.

Art. 4

(Il comprensorio e le sue articolazioni; le linee-guida dello Statuto)

Il comprensorio del Consorzio è costituito dalla «Pianura irrigua novarese-lomellina» e da due aree aggiuntive: a settentrione, l'«Alta Pianura novarese» e, a meridione, la «Pianura dell'Oltrepò pavese», come indicato nella cartografia 1:100.000 che riporta le delimitazioni, per il settore piemontese e per quello lombardo, approvate dalle Regioni territorialmente competenti.

- a) La «Pianura irrigua novarese-lomellina» costituisce l'originaria area di antica irrigazione, dominata dalla rete dei canali demaniali «Canali Cavour», sulla quale il Consorzio opera fin dalla sua costituzione; è delimitata dai fiumi Sesia, Ticino e Po e, a nord, dalla linea indicata dal d.p.r. 26 aprile 1964 n. 1655 di classifica in bonifica dell'area stessa. La superficie territoriale complessiva dell'area è di 209.986 ettari, di cui 87.232 in regione Piemonte (ettari 82.164 in provincia di Novara ed ettari 5.068 in provincia di Vercelli) ed ettari 122.754 in regione Lombardia (in provincia di Pavia). L'area è suddivisa in «Zone», con riferimento ai settori serviti dai principali canali adduttori di acque irrigue ed alle aree di bonifica, al fine principale della formazione degli Organi consorziati.

Le Zone comprendono i «Distretti» (art. 11) e i «Tenimenti Isolati» (art. 12).

Di norma, le Zone non dispongono di canali di propria pertinenza e, pertanto, i rispettivi Comitati di Zona (art. 30) svolgono soltanto funzioni elettorali, conoscitive e consultive; fanno eccezione la Zona Cavo Montebello e la Zona Valle del Ticino, denominate «Zone speciali», caratterizzate dalla presenza di una rete di canali di pertinenza della Zona stessa («rete zonale»), nei riguardi della quale i rispettivi Comitati di Zona svolgono anche funzioni gestionali.

- b) L'«Alta Pianura novarese» è delimitata ad ovest dal fiume Sesia, ad est dal lago Maggiore e dal fiume Ticino, a sud dalla linea che delimita la Pianura irrigua novarese-lomellina e a nord dalla linea indicata dalla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 7 ottobre 2010 n. 48-7645.

La superficie territoriale complessiva dell'area è di ettari 61.904, tutti appartenenti alla regione Piemonte (ettari 44.605 in provincia di Novara; ettari 820 in provincia del Verbano, Cusio, Ossola ed ettari 16.479 in provincia di Vercelli).

- c) La «Pianura dell'Oltrepò pavese» è delimitata a nord dal fiume Po, ad ovest dal confine tra la regione Lombardia e la regione Piemonte, a sud-est dal limite orientale del Comune di Arena Po e dal confine con la regione Emilia Romagna sino al confine meridionale del Comune di Arena Po; a seguire, i confini comunali comprendendo integralmente i territori dei Comuni di Stradella, Broni, Redavalle, Santa Giuletta, Torricello Verzate, Corvino San Quirico Casatisma, Verretto, Montebello della Battaglia, Voghera, Casei Gerola, Corale, fino ad intersecare, a chiusura del perimetro, il fiume Po; come indicato dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 8 febbraio 2012 n. IX/2994.

La superficie territoriale complessiva dell'area è di ettari 39.126 tutti appartenenti alla regione Lombardia e alla provincia di Pavia. In totale, il comprensorio del Consorzio ha una superficie di ettari 311.016, di cui ettari 149.136 in Piemonte ed ettari 161.880 in Lombardia e ha quindi carattere interregionale.

Il comprensorio del Consorzio costituisce nel suo insieme, e con particolare riferimento alla Pianura irrigua novarese-lomellina, un'unità omogenea sotto il profilo idrografico ed idraulico ed altresì funzionale nei riguardi delle finalità del Consorzio stesso concernenti le seguenti principali linee-guida dello Statuto:

- la salvaguardia e la razionale utilizzazione delle risorse idriche attraverso l'interconnessione delle fonti, il coordinamento e il riordino delle utenze e l'uso plurimo delle acque;
- la programmazione, l'esecuzione e la gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, garantendo organicità e coordinamento agli interventi pubblici e privati;
- la sicurezza idraulica del territorio, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e il risparmio idrico, valorizzando l'attitudine alla produzione agricola del suolo e favorendo lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, in un quadro organico di salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Nelle aree aggiuntive il Consorzio opera principalmente con funzioni di difesa del suolo e di salvaguardia e razionale utilizzazione delle risorse idriche, compresi eventuali interventi a fini irrigatori.

Le norme contenute nei successivi articoli del presente Statuto si intendono riferite alla sola Pianura irrigua novarese-lomellina; la loro applicazione a settori delle aree aggiuntive avviene con provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione (art. 39, lettera «i»), in relazione all'attività svolta dal Consorzio, agli interventi realizzati e ai benefici conseguiti dai settori stessi.

CAPO II

IL VINCOLO CONSORZIALE

Art. 5

(I Consorziati)

Sono Consorziati ossia fanno parte del Consorzio, sono iscritti ad ogni effetto di legge e del presente Statuto nel catasto consortile ed il loro rapporto con il Consorzio è disciplinato dalle norme statutarie e regolamentari che li riguardano, essendo soggetti al vincolo consorziale:

- a) i proprietari dei terreni agricoli irrigati o irrigabili con le acque in gestione al Consorzio o con le riproduzioni, per via superficiale (colatori ecc.) o sotterranea (fontanili, pozzi ecc.), delle acque stesse all'interno del comprensorio consortile (Utenti irrigui proprietari);
- b) gli affittuari dei suddetti terreni i quali, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio (Utenti irrigui affittuari);
- c) gli utilizzatori delle acque in gestione al Consorzio - o delle riproduzioni, per via superficiale o sotterranea, delle acque stesse all'interno del comprensorio consortile - per la produzione idroelettrica, per il raffreddamento di impianti e per usi diversi a questi assimilabili (Utenti industriali);
- d) i proprietari dei beni, anche extragricoli, che traggono beneficio dalla gestione di opere di bonifica e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica e cioè dalle funzioni che il Consorzio svolge in qualità di consorzio di bonifica (Beneficiari di bonifica).

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

Il vincolo consorziale e i relativi diritti ed obblighi hanno natura reale e si trasmettono di diritto in tutti coloro che per qualsiasi titolo, anche particolare, diventano proprietari o comproprietari dei terreni e degli altri beni iscritti nel catasto consorziale.

Art. 6 (Il catasto consorziale)

Il Consorzio tiene un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni irrigabili del comprensorio e degli altri beni immobili che traggono beneficio dall'attività consorziale.

I trapassi di proprietà dei terreni e degli altri beni consorziati devono essere notificati al Consorzio dagli interessati con l'indicazione degli estremi dei documenti relativi.

La procedura per la formazione e la conservazione del catasto e quella per i relativi reclami sono indicate dal Regolamento.

In caso di contestazione sulla proprietà dei terreni e degli altri beni consorziati il Consorzio si attiene - fino a prova contraria - ai dati risultanti dall'iscrizione catastale censuaria.

I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo Consorziato e sono solidali tra loro per il pagamento dei contributi che gravano sui terreni e sugli altri beni in comproprietà; essi sono rappresentati da un solo comproprietario nei rapporti col Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, e di norma la rappresentanza deve risultare da mandato notarile conferito da tanti comproprietari che rappresentino più della metà dell'intero condominio.

In mancanza di tale mandato il condominio è rappresentato di diritto dal primo intestatario nella corrispondente partita del catasto consorziale.

Art. 7 (Il codice fiscale e il domicilio dei Consorziati)

I consorziati sono tenuti a dichiarare al Consorzio il proprio codice fiscale ed il proprio domicilio ai fini dell'invio delle comunicazioni consorziali.

In caso di mancanza della dichiarazione di domicilio il Consorzio può effettuare le proprie comunicazioni alla residenza del Consorziato ovvero mediante pubblicazione all'albo della sede del Consorzio e all'albo del Comune ove trovasi il terreno o il bene a cui la comunicazione si riferisce.

CAPO III

LA GESTIONE DELLE ACQUE CONSORZIALI: GLI UTENTI IRRIGUI E GLI UTENTI INDUSTRIALI DELLA RETE PRINCIPALE

Art. 8 (La gestione dell'irrigazione: le acque consorziali e la rete consorziale)

La gestione dell'irrigazione, comprensiva degli usi plurimi dell'acqua irrigua, costituisce l'attività principale del Consorzio e viene svolta mirando ad un utilizzo della risorsa idrica che risulti il più possibile parsimonioso, razionale e rispondente all'interesse generale, anche attraverso il riuso dell'acqua, il riordino irriguo e la salvaguardia dei fontanili.

Alla gestione dell'irrigazione il Consorzio provvede utilizzando le «acque consorziali», ossia le acque avute in concessione e quelle comunque di sua spettanza, derivate da fonti idriche limitrofe (fiumi Sesia e Ticino) ed anche esterne al comprensorio consorziale (fiumi Po e Dora Baltea) e altresì da fonti idriche interne (torrenti Agogna, Terdoppio Novarese e Lomellino, Arbogna e altri corsi d'acqua minori), comprese le acque sorgive, costituite da fontanili e cavi sorgenti, alimentati dalle falde idriche sotterranee, impinguate principalmente dalle permeazioni dell'acqua irrigua.

Le acque consorziali sono derivate dalle diverse fonti idriche, convogliate, distribuite e avviate alle utilizzazioni dalla «rete consorziale», costituita da un articolato complesso di corsi d'acqua di varia natura (canali, diramatori, rogge, navigli, cavi ecc.).

Dal punto di vista della pertinenza degli interventi e dell'attribuzione dei relativi oneri, la rete consorziale è suddivisa nelle seguenti componenti:

- la «rete principale»: è costituita dall'insieme di corsi d'acqua in gestione al Consorzio, ritenuti dal Consorzio stesso d'interesse generale del comprensorio; comprende i canali demaniali e i corsi d'acqua d'interesse generale, di proprietà del Consorzio o di privata spettanza assunti in uso e disponibilità dal Consorzio stesso; alla gestione della rete principale provvede la Direzione Generale del Consorzio e gli oneri per l'esecuzione delle relative opere sono posti a carico della Gestione ordinaria del Consorzio (art. 64);
- le «reti zionali»: sono presenti solo nelle Zone speciali (art. 4); alla loro gestione provvedono i competenti Comitati di Zona e i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive Gestioni di Zona;
- le «reti distrettuali»: sono costituite da corsi d'acqua di pertinenza dei singoli Distretti (art. 11); alla loro gestione provvedono i competenti Organi distrettuali e i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive Gestioni distrettuali;
- le «reti aziendali»: sono costituite da corsi d'acqua di pertinenza dei Tenimenti Isolati o delle relative forme speciali (art. 10); alla loro gestione provvedono i titolari dei Tenimenti stessi, assumendosene i relativi oneri.

Alla fine di conseguire costantemente un equo riparto delle disponibilità idriche - a fronte delle portate, mutevoli nel tempo, derivate dalle diverse fonti - il Consorzio promuove, attraverso la rete consorziale, un'efficace interconnessione delle fonti stesse.

Art. 9 (Le utilizzazioni delle acque consorziali: le dispense irrigue e le dispense industriali)

Le utilizzazioni delle acque consorziali - denominate «dispense» - si distinguono in:

- a) «dispense irrigue», quando le acque vengono utilizzate per l'irrigazione di terreni agricoli; sono «estive» o «jemali» a seconda della stagione irrigatoria in cui si effettuano;
- b) «dispense industriali», quando le acque vengono utilizzate per attività produttive diverse dall'irrigazione dei terreni agricoli: comprendono le «dispense industriali per la produzione idroelettrica» e le «dispense industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi».

Le esigenze delle dispense irrigue sono prioritarie; le dispense industriali si associano a quelle irrigue, alle quali sono sempre subordinate.

Art. 10 (I tipi di Utenti irrigui)

Sono considerati «Utenti irrigui della rete principale» i titolari delle dispense irrigue che si effettuano da tale rete; essi fanno parte del Consorzio e sono quindi Consorziati a tutti gli effetti e il loro rapporto con il Consorzio è regolato dalle norme statutarie e regolamentari che li riguardano.

Gli Utenti irrigui della rete principale sono, di norma, i «Distretti» e i «Tenimenti Isolati»; in casi particolari, secondo le norme del Regolamento, possono costituirsi forme speciali di Tenimenti Isolati («Coutenze», «Fondi Accorpati Irrigati Direttamente» e «Fondi Sparsi Irrigati Direttamente»).

Art. 11 (I distretti)

I distretti sono articolazioni organizzative locali del Consorzio che istituzionalmente provvedono all'irrigazione collettiva di un settore del comprensorio consorziale denominato «territorio distrettuale», caratterizzato dalla presenza di proprietà diverse, generalmente piccole e frammentate, aventi in comune le opere per la derivazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua ai fini irrigui e, generalmente, quelle per il recupero, il reimpiego e lo smaltimento delle colature e delle acque di supero («rete distrettuale»).

I distretti sono costituiti con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione; dispongono di un proprio bilancio gestionale e di una propria contribuzione; in quanto articolazioni del Consorzio, non hanno personalità giuridica propria, separata da quella del Consorzio stesso.

In relazione alla forma di gestione, i Distretti possono essere:

- a) «a gestione autonoma», quando la gestione è affidata ad una «Amministrazione Distrettuale», eletta dai Consorziati del Distretto, e al suo «Presidente»;
- b) «a gestione diretta», quando la gestione è affidata direttamente, per mandato del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, alla Direzione generale, che vi provvede, nell'ambito dell'organizzazione esecutiva del Consorzio stesso, a mezzo dell'Ufficio Zonale territorialmente competente, il cui Capo Ufficio opera sentito il «Rappresentante del Distretto», eletto dai Consorziati del Distretto stesso; il Rappresentante del Distretto è di norma assistito da una «Consulta», i cui membri sono anch'essi eletti dai Consorziati del Distretto.

Con le procedure e le modalità indicate dal Regolamento, i Consorziati di ciascun Distretto possono scegliere la forma di gestione del loro Distretto.

Ove ne sussista l'esigenza, possono costituirsi Distretti anche per lo svolgimento di attività di bonifica, quando gli interventi riguardano la sicurezza idraulica del territorio comprese le aree non agricole, o comunque quando gli interventi stessi comportano un beneficio a favore anche di beni extragricoli, beni che vengono quindi assoggettati alla contribuzione consorziale («Distretti di bonifica» di cui al successivo art. 68).

Art. 12 (I Tenimenti Isolati)

Con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconosciuti quali «Tenimenti Isolati» del Consorzio i poderi costituiti da appezzamenti contigui di una stessa proprietà, facenti capo ad un unico accorpamento aziendale, che posseggano i seguenti requisiti essenziali:

- a) abbiano, di regola, una superficie non inferiore a 30 ettari irrigabili;
- b) dispongano di una propria rete di canali, autonoma e non in comunione con altre proprietà («rete aziendale»), che risulti idonea a ricevere per l'intera stagione irrigatoria una dispensa continua a bocca tassata dalla rete principale del Consorzio, a condurre le acque derivate all'irrigazione di ciascuno degli appezzamenti del podere, unitamente ad eventuali acque di spetanza del podere stesso, e a restituire, ove sia possibile ed utile a giudizio del Consorzio, le colature e le acque di supero nella rete consorziale.

La disciplina di dettaglio riguardante i Tenimenti Isolati e le forme speciali ad essi assimilate («Coutenze», «Fondi Accorpati Irrigati Direttamente» e «Fondi Sparsi Irrigati Direttamente») è riportata negli appositi Capi del Regolamento.

Art. 13 (I tipi di Utenti industriali)

Sono considerati «Utenti industriali» i titolari delle «dispense industriali» - ossia delle utilizzazioni delle acque consorziali per attività produttive diverse dall'irrigazione dei terreni agricoli - che si effettuano sia sulla rete principale sia su canali derivati.

Gli Utenti industriali fanno parte del Consorzio e sono quindi Consorziati: il loro rapporto con il Consorzio è però regolato esclusivamente dalle norme delle apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione ed è limitato alla durata che è indicata nelle convenzioni stesse, unitamente alle modalità di effettuazione della dispensa e ai criteri di applicazione dei contributi in ragione del beneficio.

Gli Utenti industriali, in relazione ai tipi di dispensa, si distinguono in:

- a) «Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica», che comprendono i Consorziati titolari di dispense industriali per la produzione di energia idroelettrica;
- b) «Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi», che comprendono i Consorziati titolari di dispense industriali per il raffreddamento di impianti e i titolari di dispense industriali per usi diversi, ritenute di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione, assimilabili, anche per la loro rilevanza, a quelle industriali.

Quando le dispense industriali non sono collocate sulla rete principale ma su corsi d'acqua appartenenti alle reti dei Distretti o dei Tenimenti Isolati - ove non sia stato diversamente concordato - viene riconosciuto ai titolari dei corsi d'acqua stessi, secondo le norme del Regolamento, un rimborso per quota, in base alle portate, degli oneri di manutenzione e gestione concernenti i tronchi di corsi d'acqua interessati.

CAPO IV

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

Sezione I^a

Norme di carattere generale

Art. 14 (La determinazione degli Organi: finalità e principi d'ordine generale)

L'ordinamento del Consorzio e la determinazione dei suoi Organi istituzionali mirano a favorire la più larga partecipazione dei Consorziati alla gestione consorziale in tutte le sue articolazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto e nella valorizzazione delle secolari tradizioni di autogoverno locale dell'irrigazione e facendo salvi comunque i criteri di equità e di efficienza nella gestione delle attività istituzionali del Consorzio stesso.

Art. 15
(L'elezione degli Organi istituzionali)

Gli Organi istituzionali del Consorzio sono elettivi; le elezioni generali si svolgono ogni cinque anni.

I componenti degli Organi istituzionali del Consorzio sono rieleggibili.

Qualora nel corso del quinquennio venissero a mancare uno o più membri degli Organi predetti, alla sostituzione provvederanno gli Organi competenti nella loro prima adunanza, salvo diversa motivata determinazione del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora venisse a mancare più della metà dei membri di uno degli Organi, si dovrà provvedere alla rinnovazione integrale dell'Organo stesso per la restante parte del quinquennio.

Art. 16
(Il diritto di voto)

Hanno diritto di voto - e sono pertanto iscritti nelle liste elettorali - tutti i Consorziati che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che godano dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

Per le proprietà in comunione e per le società semplici o di fatto il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza dei cointestatari calcolata secondo il valore delle quote; in mancanza di accordo o designazione, è iscritto il primo cointestatario della proprietà nella corrispondente partita del catasto consorziale.

Per i beni enfiteutici il diritto di voto spetta all'enfiteuta; per i beni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il diritto stesso spetta al proprietario, con facoltà però di delegare l'usufruttuario.

Art. 17
(L'eleggibilità agli Organi istituzionali)

Sono eleggibili i Consorziati iscritti nelle liste elettorali e in regola con il pagamento dei contributi consorziali.

Non sono eleggibili:

- i non appartenenti al Consorzio;
- coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o liti pendenti o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio;
- coloro i quali esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

Art. 18
(La decadenza dalle cariche consorziali)

Sono causa di decadenza dalle cariche consorziali le dimissioni, le infrazioni alla disciplina consorziale, il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo precedente e l'assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea dei Delegati o del Consiglio d'Amministrazione.

La decadenza è accertata e deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, salvo ricorso all'Assemblea dei Delegati entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della relativa deliberazione; l'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione adottata (art. 42).

Art. 19
(Le modalità di votazione: i criteri generali)

Per l'elezione:

- dell'Amministrazione Distrettuale da parte della relativa Assemblea nei Distretti a gestione autonoma;
- del Rappresentante e della Consulta nei Distretti a gestione diretta;
- dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati nei Comitati di Zona,

ad ogni Consorzio iscritto nelle liste elettorali spetta un numero di voti che è correlato alla contribuenza media del Consorzio stesso in base ad un sistema decrescente atto ad assicurare un'adeguata rappresentanza anche ai Consorziati di piccola contribuenza.

Per l'elezione dei membri dell'Assemblea dei Delegati:

- nei Comitati di Zona, ad ogni Consorzio spetta un voto per ogni Distretto rappresentato; ove il Consorzio rappresenti i Tenimenti Isolati ed anche uno o più Distretti, allo stesso spetta, oltre al voto attribuitogli quale rappresentante dei Tenimenti Isolati, anche un voto per ciascuno dei Distretti rappresentati;
- nel Comitato degli Utenti industriali, ad ogni Consorzio spetta un numero di voti correlato alla contribuenza media del Consorzio stesso, secondo le norme indicate dal Regolamento elettorale.

Nelle Amministrazioni Distrettuali, nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio d'Amministrazione e negli Organi della Gestione speciale bonifica tutte le votazioni avvengono attribuendo un voto a ciascuno dei membri presenti (voto «pro-capite»).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia elettorale si rimanda all'apposito Capo del Regolamento.

Art. 20
(Le articolazioni degli Organi istituzionali)

A) Gli Organi istituzionali del Consorzio comprendono:

- a) gli «Organi della Gestione ordinaria generale»;
- b) gli «Organi della Gestione speciale bonifica»;
- c) l'«Organo di controllo».

B) Gli Organi della Gestione ordinaria generale comprendono:

- a) gli «Organi settoriali» e cioè gli Organi rappresentativi di gruppi di Consorziati che si distinguono per essere beneficiari di determinate attività istituzionali del Consorzio (Utenti irrigui, Utenti industriali) e, relativamente agli Utenti irrigui, per essere localizzati in determinati ambiti territoriali (Zone, Distretti e Tenimenti Isolati);
- b) gli «Organi generali» e cioè gli Organi che sono rappresentativi della generalità dei Consorziati e a cui compete provvedere e sovrintendere all'intera gestione del Consorzio, in base alle competenze indicate dallo Statuto.

C) Gli Organi settoriali comprendono:

- a) gli «Organi degli Utenti irrigui»;
- b) gli «Organi degli Utenti industriali».
- D) Gli Organi degli Utenti irrigui sono:
 - a) in ciascun Distretto a gestione autonoma:
 - 1) l'«Assemblea Distrettuale»;
 - 2) l'«Amministrazione Distrettuale»;
 - 3) il «Presidente del Distretto»;
 - b) in ciascun Distretto a gestione diretta:
 - 1) l'«Assemblea Distrettuale»;
 - 2) il «Rappresentante del Distretto»;
 - 3) la «Consulta del Distretto»;
 - c) in ciascuna Zona:
 - 1) l'«Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati»;
 - 2) i «Comitati di Zona».
- E) Gli Organi degli Utenti industriali sono:
 - a) il «Comitato degli Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica»;
 - b) il «Comitato degli Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi».
- F) Gli Organi generali sono:
 - a) l'«Assemblea dei Delegati»;
 - b) il «Consiglio d'Amministrazione»;
 - c) il «Presidente del Consorzio».
- G) Gli Organi della Gestione speciale bonifica sono, oltre al Presidente del Consorzio:
 - a) il «Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica»;
 - b) la «Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica».
- H) L'Organo di controllo è il «Collegio dei Revisori dei Conti».

Sezione II^a
Gli organi degli utenti irrigui

Art. 21
(L'Assemblea Distrettuale dei Distretti a gestione autonoma)

L'Assemblea Distrettuale di ciascun Distretto a gestione autonoma è costituita da tutti i Consorziati appartenenti al Distretto stesso.

- A) In funzione elettorale l'Assemblea Distrettuale è convocata dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:
 - a) in via ordinaria, ogni cinque anni e non oltre trenta giorni dalla scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
 - b) in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

L'Assemblea Distrettuale provvede all'elezione dell'Amministrazione Distrettuale.

- B) In funzione conoscitiva e consultiva l'Assemblea Distrettuale è convocata e presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Distrettuale, a seguito di delibera dell'Amministrazione Distrettuale, quando la stessa ritenga necessario od opportuno fornire informazioni ed acquisire pareri in merito alle principali questioni d'interesse del Distretto stesso.

L'Assemblea Distrettuale è convocata altresì quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere della Zona oppure da almeno un decimo dei Consorziati del Distretto i quali rappresentino complessivamente almeno un terzo della superficie dei terreni iscritti nel catasto distrettuale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea Distrettuale deve essere riunita entro venti giorni dalla richiesta.

Ove non sia diversamente stabilito dal Regolamento distrettuale, la convocazione dell'Assemblea avviene mediante manifesti - indicanti il luogo, il giorno e l'orario della riunione - da affiggere almeno dieci giorni prima della riunione stessa agli Albi del Consorzio, a quelli dei Comuni territorialmente interessati e all'Albo distrettuale, ove esista.

Art. 22
(L'Amministrazione Distrettuale dei Distretti a gestione autonoma)

In ciascun Distretto a gestione autonoma è costituita un'Amministrazione Distrettuale composta dai membri eletti dall'Assemblea Distrettuale; i componenti sono sette quando i Consorziati del Distretto sono almeno duecento e cinque quando sono in numero inferiore.

In previsione della rinnovazione degli Organi istituzionali, su proposta dell'Amministrazione Distrettuale in carica, il Consiglio d'Amministrazione può autorizzare un diverso numero di componenti dell'Amministrazione stessa ed un criterio di assegnazione del numero di voti spettanti ad ogni Consorzio diverso da quello previsto dallo Statuto.

In presenza di particolari situazioni locali il Consiglio d'Amministrazione può, in via eccezionale, mantenere, ove già sussistano, suddivisioni del territorio distrettuale in circoscrizioni minori (Gruppi ecc.), fissando il numero dei componenti l'Amministrazione Distrettuale da eleggere per ciascuna circoscrizione e le modalità di votazione per l'elezione dei componenti stessi.

L'Amministrazione Distrettuale:

- a) provvede nella sua prima adunanza, scegliendolo fra i propri componenti, all'elezione del Presidente del Distretto;
- b) provvede alla nomina del Segretario del Distretto;
- c) stabilisce le direttive per i lavori di spurgo e di taglio erbe, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete distrettuale, per le opere da eseguire e per i materiali da acquistare;
- d) stabilisce l'ordine da osservarsi nell'irrigazione del territorio distrettuale e, in caso di scarsità d'acqua, fissa le modalità da adottare per l'irrigazione, avendo cura, in ogni caso, di seguire l'ordine più razionale agli effetti della migliore utilizzazione dell'acqua e delle riproduzioni, avuto anche riguardo alla necessità di assicurare imparzialità di trattamento a tutti i Consorziati;

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

- e) delibera ogni anno, all'epoca stabilita, il quantitativo d'acqua da prenotarsi alla Direzione Generale e durante l'annata irrigatoria, in caso di bisogno, le domande di acqua di soccorso;
- f) stabilisce i criteri di riparto delle spese a carico dei Consorziati e delibera, al termine delle stagioni irrigatorie e sulla base del rendiconto della gestione del Distretto, i valori unitari dei contributi consorziali del Distretto stesso e li comunica alla Direzione Generale perchè vengano portati a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione;
- g) delibera la convocazione, da parte del Presidente del Distretto, dell'Assemblea Distrettuale in funzione conoscitiva e consultiva;
- h) propone al Presidente del Consorzio l'applicazione, ai Consorziati del Distretto, delle penalità previste dal presente Statuto per inosservanza o violazione di vincoli, discipline o provvedimenti deliberati dall'Amministrazione Distrettuale medesima;
- i) ha facoltà di elaborare il Regolamento distrettuale, contenente le procedure e le regole operative per il funzionamento del Distretto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio.

Ove non sia diversamente stabilito dal Regolamento distrettuale, la convocazione dell'Amministrazione Distrettuale avviene a mezzo di lettera che deve essere spedita come raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o con altra idonea modalità deliberata dall'Amministrazione stessa; essa deve indicare il luogo, la data, l'orario e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa.

L'Amministrazione Distrettuale senza specifica autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio non può costituirsi in giudizio, ossia promuovere azioni o resistere ad azioni di terzi avanti alla Magistratura; essa ha però facoltà di sostenere le proprie ragioni avanti al Collegio degli Arbitri di cui al presente Statuto.

Le deliberazioni delle Amministrazioni Distrettuali sono pubblicate, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione, all'Albo del Distretto per otto giorni consecutivi e diventano esecutive trascorso il termine di affissione, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione stessa di dichiararne l'immediata eseguibilità.

Avverso le deliberazioni adottate dall'Amministrazione Distrettuale è ammesso ricorso, entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 23**(Il Presidente del Distretto nei Distretti a gestione autonoma)**

Il Presidente del Distretto:

- a) rappresenta il Distretto stesso nel Comitato di Zona, nei rapporti con gli Organi consorziali, con il Collegio degli Arbitri, con la Direzione Generale e con i Consorziati;
- b) convoca e presiede l'Amministrazione Distrettuale e l'Assemblea Distrettuale;
- c) risponde dell'andamento tecnico ed amministrativo del Distretto e cura la redazione del rendiconto di gestione annuale del Distretto;
- d) sentito il parere dell'Amministrazione Distrettuale, provvede all'assunzione del Personale dipendente del Distretto ed ai relativi provvedimenti disciplinari;
- e) sulla base delle direttive stabilite dall'Amministrazione distrettuale, cura l'esecuzione dei lavori di spurgo e di taglio erbe, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete distrettuale, la costruzione delle opere e l'acquisto dei materiali; quando si tratti di interventi che comportano spese di carattere straordinario, deve darne comunicazione alla Direzione Generale;
- f) ai soli effetti delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assume le figure di «datore di lavoro» e di «committente» e provvede ai necessari adempimenti in qualità di titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa, con facoltà di attribuire ad altri, con proprio provvedimento scritto e controfirmato dall'interessato per accettazione, l'incarico di «dirigente» e di «responsabile dei lavori»;
- g) è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare attuazione a tutte le disposizioni emanate dalla Direzione generale;
- h) provvede, in generale, a tutto ciò che concerne l'interesse del Distretto e che non sia di competenza dell'Amministrazione Distrettuale.

Art. 24**(Le norme di funzionamento dei Distretti a gestione autonoma)**

I distretti a gestione autonoma svolgono la loro azione sotto la diretta vigilanza dei relativi Comitati di Zona, del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Generale, il quale potrà disporre ispezioni per controllare il regolare svolgimento tecnico ed amministrativo e sulle eventuali irregolarità riscontrate dovrà riferire al Consiglio d'Amministrazione.

Il Personale dei Distretti a gestione autonoma comprende gli impiegati e i salariati assunti dall'Amministrazione Distrettuale; detto Personale opera alle dipendenze e sotto la responsabilità del Presidente del Distretto, il quale - ai soli effetti delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - assume le figure di «datore di lavoro» e di «committente» e provvede ai necessari adempimenti, in qualità di titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa, con facoltà di attribuire ad altri, con proprio provvedimento scritto e controfirmato per accettazione dall'interessato, l'incarico di «dirigente» o di «responsabile dei lavori».

Per quanto non disposto dalla legge, dallo Statuto e dai contratti nazionali di lavoro, i rapporti tra l'Amministrazione Distrettuale ed il relativo Personale sono definiti dal Regolamento distrettuale, ove esistente, e dalle disposizioni emanate dal Presidente del Distretto in conformità alle deliberazioni assunte dall'Amministrazione stessa.

Art. 25**(L'Assemblea Distrettuale dei Distretti a gestione diretta)**

L'Assemblea Distrettuale di ciascun Distretto a gestione diretta è costituita da tutti i Consorziati appartenenti al Distretto stesso.

- A) In funzione elettorale l'Assemblea Distrettuale è convocata dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:
 - a) in via ordinaria, ogni cinque anni e non oltre trenta giorni dalla scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
 - b) in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

L'Assemblea Distrettuale provvede all'elezione del Rappresentante del Distretto e, quando prevista, della Consulta del Distretto; nella Zona Cavo Montebello (art. 4) per ciascun Distretto vengono eletti due Rappresentanti.

- B) In funzione conoscitiva e consultiva l'Assemblea Distrettuale è convocata - sotto la Presidenza del Rappresentante del Distretto - dal competente Capo Ufficio Zonale quando lo stesso - sentito il Rappresentante e, ove esiste, la Consulta del Distretto - ritenga necessario od opportuno fornire informazioni ed acquisire pareri in merito alle principali questioni d'interesse del Distretto stesso.

L'Assemblea Distrettuale è convocata altresì quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere della Zona oppure da almeno un decimo dei Consorziati del Distretto i quali rappresentino complessivamente almeno un terzo della superficie dei terreni iscritti nel catasto distrettuale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea Distrettuale deve essere riunita entro venti giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante manifesti - indicanti il luogo, il giorno e l'orario della riunione - da affiggere almeno dieci giorni prima della riunione stessa agli Albi del Consorzio, a quelli dei Comuni territorialmente interessati e all'Albo distrettuale, ove esista.

Tutte le funzioni operative (tecniche ed amministrative) per la gestione del Distretto vengono svolte - se non diversamente indicato dal presente Statuto - dal competente Capo Ufficio Zonale, il quale opera, sentiti il Rappresentante del Distretto e la Consulta, secondo le norme indicate dal Regolamento e sotto il controllo della Direzione Generale.

Art. 26

(Il Rappresentante del Distretto nei Distretti a gestione diretta)

Il Rappresentante del Distretto:

- a) rappresenta il Distretto stesso nel Comitato di Zona;
- b) presiede l'Assemblea Distrettuale, convocata dal competente Capo Ufficio Zonale, in funzione conoscitiva e consultiva;
- c) firma, con le eventuali osservazioni, il rendiconto della gestione del Distretto e la determinazione dei valori unitari dei contributi consorziali del Distretto stesso, elaborati dal Capo Ufficio Zonale e trasmessi per le opportune verifiche alla Direzione Generale che li sottopone poi all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27

(La Consulta del Distretto nei Distretti a gestione diretta)

Spetta al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio indicare i Distretti a gestione diretta il cui Rappresentante debba essere assistito da una Consulta e fissare, per ognuno di tali Distretti, il numero dei componenti la rispettiva Consulta; in ciascuno di tali Distretti il Consiglio d'Amministrazione costituisce la Consulta stessa con i membri eletti dai Consorziati.

In presenza di particolari situazioni locali il Consiglio d'Amministrazione può, in via eccezionale, mantenere, ove già sussistano, suddivisioni del territorio distrettuale in circoscrizioni minori (Gruppi ecc.), fissando il numero dei componenti la Consulta da eleggere per ciascuna circoscrizione e le modalità di votazione per l'elezione dei componenti stessi.

La Consulta del Distretto è convocata dal Capo Ufficio Zonale quando ritenga opportuno fornire informazioni e acquisire pareri in merito alle principali questioni affinenti la gestione del Distretto stesso ed è presieduta dal Rappresentante del Distretto.

La convocazione della Consulta avviene a mezzo di lettera che deve essere spedita come raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o con altra idonea modalità stabilita dall'Assemblea stessa; la lettera deve indicare il luogo, la data, l'orario e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa.

Art. 28

(Le norme di funzionamento dei Distretti a gestione diretta)

I distretti a gestione diretta svolgono la loro azione sotto la diretta vigilanza dei relativi Comitati di Zona, del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Generale, il quale potrà disporre ispezioni per controllare il regolare svolgimento tecnico ed amministrativo; sulle eventuali irregolarità riscontrate dovrà riferire al Consiglio d'Amministrazione.

Il Personale dei Distretti a gestione diretta comprende i salariati assunti dal Capo Ufficio Zonale nell'ambito della gestione dei singoli Distretti a gestione diretta; detto Personale opera alle dipendenze e sotto la responsabilità del competente Capo Ufficio Zonale, il quale - ai soli effetti delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - assume le figure di «datore di lavoro» e di «committente» e provvede ai necessari adempimenti, in qualità di titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa, con facoltà di attribuire ad altri, con proprio provvedimento scritto e controfirmato dall'interessato per accettazione, l'incarico di «dirigente» e di «responsabile dei lavori».

Per ogni atto relativo al Personale suddetto il Capo Ufficio Zonale è tenuto a seguire le procedure indicate dal Regolamento.

Art. 29

(L'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati)

In ciascuna Zona in cui è suddiviso il comprensorio del Consorzio l'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati è costituita da tutti i Consorziati che si configurano come titolari di un Tenimento Isolato o di una delle forme speciali ad esso assimilate («Coutenze», «Fondi Accorpati Irrigati Direttamente», «Fondi Sparsi Irrigati Direttamente») appartenenti alla Zona stessa.

A) In funzione elettorale, l'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati è convocata dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:

- a) in via ordinaria, ogni cinque anni e non oltre trenta giorni dalla scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
- b) in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

La predetta Assemblea provvede all'elezione dei «Rappresentanti dei Tenimenti Isolati» in seno al Comitato di Zona; per ciascuna Zona il loro numero è determinato dal rapporto tra la contribuzione complessiva dei Tenimenti Isolati della Zona stessa (compresa quella delle altre forme speciali ad essi assimilati) e la contribuzione media dei Distretti (a gestione autonoma e a gestione diretta) nell'intero comprensorio del Consorzio, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

B) In funzione conoscitiva e consultiva l'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio, quando il Presidente stesso ritenga opportuno fornire informazioni ed acquisire pareri in merito alle principali questioni affinenti i Tenimenti Isolati della Zona.

L'Assemblea è convocata altresì quando ne sia fatta richiesta dal Consigliere della Zona oppure da almeno un decimo dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati della Zona i quali rappresentino complessivamente almeno un terzo della superficie totale dei Tenimenti Isolati della Zona stessa; in quest'ultimo caso, l'Assemblea deve essere riunita entro venti giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante manifesti - indicanti il luogo, il giorno e l'orario della riunione - da affiggere almeno dieci giorni prima della riunione stessa agli Albi del Consorzio, a quelli dei Comuni territorialmente interessati e all'Albo distrettuale, ove esista.

Art. 30 (Il Comitato di Zona)

In ciascuna Zona il Consiglio d'Amministrazione costituisce il relativo «Comitato di Zona», chiamando a farne parte i Presidenti dei Distretti a gestione autonoma, i Rappresentanti dei Distretti a gestione diretta e i Rappresentanti dei Tenimenti Isolati, che sono risultati eletti nella Zona stessa.

Per quanto attiene alle Zone speciali (art. 4):

- a) nella Zona Cavo Montebello, entrambi i Rappresentanti di ogni Distretto (art. 25) rappresentano il Distretto stesso nel Comitato di Zona, il quale si costituisce e svolge le sue funzioni secondo le norme del relativo Regolamento Zonale;
- b) nella Zona Valle del Ticino, la costituzione del Comitato di Zona ed il relativo funzionamento avvengono secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento Zonale; in attesa dell'approvazione di detto Regolamento, la costituzione del Comitato di Zona avviene secondo le modalità indicate per la composizione del Consiglio d'Amministrazione dallo Statuto del preesistente Consorzio di bonifica Valle del Ticino, a condizione che tali modalità non siano in contrasto con le norme dello Statuto del Consorzio Est Sesia;
- c) in entrambe le predette Zone speciali i salariati assunti nell'ambito della Gestione di Zona operano alle dipendenze e sotto la responsabilità del competente Capo Ufficio Zonale, il quale - ai soli effetti delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - assume le figure di «datore di lavoro» e di «committente», in qualità di titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa, con facoltà di attribuire ad altri, con proprio provvedimento scritto e controfirmato dall'interessato per accettazione, l'incarico di «dirigente» e di «responsabile dei lavori». Per ogni atto relativo al Personale suddetto il Capo Ufficio Zonale è tenuto a seguire le procedure indicate dal Regolamento.

Nessuno può essere nominato in più Zone; chi fosse nominato in più di una Zona, deve optare per una di esse; in difetto di opzione nel termine di dieci giorni dalla nomina, sarà valida la nomina per la Zona nella quale egli è iscritto per il maggior contributo.

- A) In funzione elettorale, il Comitato è convocato dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:
 - a) in via ordinaria, ogni cinque anni e non oltre trenta giorni dalla scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
 - b) in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

Con le modalità indicate dal Regolamento, il Comitato di Zona provvede all'elezione dei Delegati di propria spettanza nell'Assemblea dei Delegati, scegliendoli tra i propri componenti; il loro numero è determinato in base alla contribuzione, ma non può essere inferiore a tre e superiore a dieci; la ripartizione del numero dei Delegati tra i Distretti (a gestione autonoma e a gestione diretta) e i Tenimenti Isolati si effettua in proporzione alla rispettiva contribuzione.

- B) In funzione conoscitiva e consultiva, il Comitato di Zona è convocato dal Presidente del Consorzio, quando lo ritenga necessario od opportuno ed anche quando ne sia fatta richiesta dal Consigliere della Zona o da almeno un terzo dei suoi membri; in quest'ultimo caso, il Comitato deve essere riunito entro venti giorni dalla richiesta. Il Presidente del Consorzio e il Direttore Generale forniscono le necessarie informazioni ed acquisiscono i pareri e le proposte in merito alle principali questioni d'interesse particolare della Zona e ne riferiscono al Consiglio d'Amministrazione.
- C) In funzione gestionale, limitatamente alle Zone speciali (art. 8): in queste Zone il Comitato è convocato dal Consigliere di Zona che, nell'ambito di tale gestione riguardante la rete zonale, funge da «Presidente del Comitato di Zona» e, unitamente ai membri del Comitato stesso, provvede agli atti e alle incombenze della «Gestione di Zona».

In ogni caso, la convocazione del Comitato di Zona avviene a mezzo di lettera che deve essere spedita come raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o con altra idonea modalità stabilita dal Consiglio d'Amministrazione; la lettera deve indicare il luogo, la data, l'orario e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa.

Sezione III^a Gli organi degli utenti industriali

Art. 31 (Il Comitato degli Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica)

Il Comitato degli Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica è costituito da tutti i Consorziati che, in base alle apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, si configurano - e sono stati dal Consiglio stesso riconosciuti - quali Utenti industriali di tale tipo; il Comitato coincide quindi con l'Assemblea di detti Utenti.

- A) In funzione elettorale, il Comitato è convocato dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:
 - a) in via ordinaria, ogni cinque anni e non oltre trenta giorni dalla scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
 - b) in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

Con le modalità indicate dal Regolamento, il Comitato provvede all'elezione dei Delegati di propria spettanza nell'Assemblea dei Delegati, scegliendoli tra i propri componenti; il loro numero, che non può essere inferiore a tre e superiore a cinque, è determinato in base alla contribuzione.

- B) In funzione conoscitiva e consultiva, il Comitato è convocato dal Presidente del Consorzio, quando lo ritenga necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Consigliere del Comitato stesso o da almeno un terzo dei suoi membri; in quest'ultimo caso, il Comitato deve essere riunito entro venti giorni dalla richiesta. Il Presidente del Consorzio e il Direttore Generale forniscono le necessarie informazioni e acquisiscono i pareri e le proposte in merito alle principali questioni d'interesse particolare del Comitato e ne riferiscono al Consiglio d'Amministrazione.

La convocazione del Comitato degli Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica avviene a mezzo di lettera che deve essere spedita come raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o con altra idonea modalità stabilita dal Consiglio d'Amministrazione; la lettera deve indicare il luogo, la data, l'orario e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa.

Art. 32 (Il Comitato degli Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi)

Il Comitato degli Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi è costituito da tutti i Consorziati che, in base alle apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, si configurano - e sono stati dal Consiglio stesso riconosciuti - quali Utenti industriali di tale tipo; il Comitato coincide quindi con l'Assemblea di detti Utenti.

Per la convocazione del Comitato in funzione elettorale e in funzione conoscitiva e consultiva valgono le norme indicate all'articolo precedente per il Comitato degli Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica.

Sezione IV^a
L'Assemblea dei Delegati

Art. 33
(La costituzione e la convocazione)

L'Assemblea dei Delegati è composta da cento membri eletti dai Comitati di Zona e dai Comitati degli Utenti industriali in base alla contribuzione, con le modalità e i limiti indicati dallo Statuto e dal Regolamento.

Sulla base dei risultati delle elezioni, il Consiglio d'Amministrazione, con proprio provvedimento, proclama gli eletti e costituisce l'Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, e presieduta dal Presidente del Consorzio. La convocazione avviene anche ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta e motivata al Presidente del Consorzio da almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso l'Assemblea deve essere riunita entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda alla sede del Consorzio.

La convocazione dell'Assemblea dei Delegati avviene a mezzo di lettera che deve essere spedita come raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o con altra idonea modalità stabilita dall'Assemblea stessa; la lettera deve indicare il luogo, la data, l'orario e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa.

Art. 34
(Le attribuzioni e le funzioni)

L'Assemblea dei Delegati, nella sua qualità di Organo generale del Consorzio, opera avendo di mira gli interessi complessivi del Consorzio, interessi che sono prioritari rispetto a quelli settoriali rappresentati da ciascun Delegato.

A) In funzione elettorale, l'Assemblea dei Delegati è convocata:

a) in via ordinaria, ogni cinque anni e non oltre trenta giorni dalla scadenza, per il normale rinnovo degli Organi consorziali e precisamente per eleggere con voto pro-capite e secondo le norme e le procedure indicate dal Regolamento:

- 1) il Presidente del Consorzio;
- 2) i membri del Consiglio d'Amministrazione scegliendoli tra i componenti dell'Assemblea stessa e in modo che ogni Zona e ogni Comitato di Utenti industriali abbia un proprio Consigliere;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) il Collegio degli Arbitri;

b) in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla sostituzione di uno o più membri degli Organi collegiali predetti o alla rinnovazione integrale dell'Organo medesimo.

B) In funzione conoscitiva e deliberativa, l'Assemblea dei Delegati è convocata almeno due volte all'anno:

a) per conoscere dal Presidente e dal Direttore Generale la situazione generale del Consorzio e quella delle principali questioni d'interesse del Consorzio stesso, con particolare riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione;

b) per esaminare ed approvare i bilanci preventivi e la relativa determinazione in via presuntiva dei valori unitari dei contributi principali generali a carico dei Consorziati, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione;

c) per esaminare ed approvare i conti consuntivi, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione;

d) per deliberare le modifiche dello Statuto consortile;

e) per esaminare e deliberare in merito agli eventuali ricorsi dei Consorziati riguardanti le norme regolamentari per l'esecuzione del presente Statuto, approvate dal Consiglio d'Amministrazione;

f) per fissare il numero delle Zone e il loro perimetro su proposta del Consiglio d'Amministrazione;

g) per ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea stessa, adottati in via d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio d'Amministrazione;

h) in generale, per decidere in merito ai ricorsi presentati dai Consorziati contro le delibere adottate dal Consiglio d'Amministrazione e dal Presidente;

i) per deliberare in genere su tutti gli argomenti che il presente Statuto demanda all'Assemblea ed altresì su quelli che il Consiglio d'Amministrazione od il Presidente ritenga di sottoporre alla decisione dell'Assemblea stessa.

Ai membri dell'Assemblea dei Delegati compete per la partecipazione a ciascuna seduta il rimborso delle spese di viaggio, computate come indennità chilometrica riferita alla distanza che intercorre tra la residenza o l'attuale domicilio del Delegato e il luogo della riunione, nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea stessa su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 35
(I partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto)

A tutte le riunioni è tenuto a partecipare, salvo giustificato motivo, il Direttore Generale, con il compito di illustrare ciascun argomento all'ordine del giorno e con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere, senza diritto di voto; in caso di impedimento del Direttore Generale, partecipa alla riunione dell'Assemblea il Vice Direttore Generale, ove sia stato nominato, o un Dirigente indicato dal Direttore Generale.

È in facoltà del Presidente del Consorzio invitare a partecipare all'Assemblea dei Delegati, senza diritto di voto, Dirigenti e Funzionari del Consorzio e, in via eccezionale, Persone e Autorità interessate all'attività del Consorzio.

Art. 36
(Il Segretario verbalizzante delle riunioni)

Ove non sia diversamente stabilito dal Presidente, le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni dell'Assemblea dei Delegati sono assunte dal Segretario del Consorzio, che in tal caso partecipa alla riunione, senza diritto di voto.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti, oltre che dal Segretario verbalizzante, dal Presidente e dal Direttore Generale e sono approvati dall'Assemblea dei Delegati nella riunione stessa.

Art. 37
(La pubblicazione delle deliberazioni e il ricorso contro le medesime)

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono pubblicate, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione, all'Albo del Consorzio per otto giorni consecutivi, e diventano esecutive trascorso il termine di affissione, fatta salva la possibilità per l'Assemblea stessa di dichiararne l'immediata eseguibilità.

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

Avverso le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati è ammesso ricorso al Collegio degli Arbitri entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione; l'opposizione non sospende l'esecutorietà delle deliberazioni adottate.

Sezione V^a
Il Consiglio d'Amministrazione

Art. 38
(La costituzione e la convocazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza ed è composto dal Presidente e dai Consiglieri rappresentanti di ciascuna Zona e di ciascun Comitato degli Utenti industriali.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio; le riunioni non possono essere meno di sei all'anno.

Il Consiglio può essere altresì convocato su istanza dei Revisori dei Conti ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti da trattare; la riunione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed altresì l'ordine del giorno; può essere recapitato a mano tramite un dipendente consortile ovvero a mezzo di lettera che deve essere spedita come raccomandata almeno dieci giorni prima della riunione. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma inviato almeno due giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno vengono depositati presso il Segretario del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 39
(Le attribuzioni e le funzioni)

Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua qualità di Organo generale del Consorzio, opera avendo di mira gli interessi complessivi del Consorzio, prioritari rispetto agli interessi settoriali rappresentati da ciascun Consigliere.

A) In funzione elettorale, il Consiglio provvede ad eleggere i Rappresentanti del Consorzio in tutti gli organismi, interni ed esterni al Consorzio stesso, ove ciò sia richiesto, ad esclusione degli Organi la cui elezione spetta all'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione nomina, su proposta del Presidente del Consorzio, il Consigliere incaricato di sostituire il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento temporanei e di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni; detto Consigliere assume la denominazione di «Vice Presidente».

Il Consiglio provvede altresì alla nomina della «Commissione del Personale» formata dal Presidente - che la convoca e la presiede - e da due Consiglieri eletti dal Consiglio stesso.

Alla Commissione del Personale sono delegate tutte le funzioni riguardanti il personale dell'organizzazione esecutiva ordinaria e ai rapporti di collaborazione di ogni genere; in particolare detta Commissione adotta, su proposta del Direttore Generale, i provvedimenti concernenti le assunzioni, gli inquadramenti, le promozioni ed il trattamento economico, recependo e dando applicazione ai contratti collettivi di lavoro.

B) In funzione conoscitiva e deliberativa, il Consiglio d'Amministrazione è convocato per conoscere dal Presidente e dal Direttore Generale, la situazione generale dell'Ente e quella delle principali questioni d'interesse dell'Ente stesso, con particolare riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

In particolare il Consiglio d'Amministrazione:

- a) delibera la convocazione dei Consorziati per l'elezione degli Organi consorziali;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, stabilendo gli argomenti da trattare nelle sue riunioni; in particolare, propone all'Assemblea dei Delegati le eventuali modifiche dello Statuto consortile;
- c) autorizza il Presidente del Consorzio a promuovere azioni legali e a resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità ed in qualunque sede, scegliendo i relativi patrocinatori; autorizza le Amministrazioni Distrettuali a costituirsi in giudizio;
- d) delibera, entro i limiti del bilancio, i contratti che impegnano il Consorzio nei confronti dei terzi ed in particolare quelli relativi alle compravendite e permute di immobili, alle costituzioni di servitù sia attive che passive, alle transazioni, nonché ai mutui, anche con garanzia ipotecaria e con delegazioni sui contributi, occorrenti per il finanziamento di opere straordinarie;
- e) predispose il bilancio preventivo e redige il conto consuntivo su proposta del Presidente del Consorzio e del Direttore Generale;
- f) delibera sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa e sui relativi contratti;
- g) per ciascuna stagione irrigatoria, estiva e jemale:
 - esamina ed approva le richieste d'acqua e le denunce delle colture presentate dagli Utenti della rete principale;
 - determina le dispense «di diritto» (gratuite, a canoni correlati e a canoni indipendenti);
 - approva il quadro complessivo delle dispense irrigue;
 - delibera i valori unitari dei contributi consorziali distrettuali dei Distretti a gestione diretta e prende atto di quelli dei Distretti a gestione autonoma, verificando il rispetto delle regole generali in materia di pertinenza delle spese e di beneficio;
 - elabora e propone all'Assemblea dei Delegati la determinazione in via presuntiva dei valori unitari dei contributi principali generali e, al termine della stagione irrigatoria estiva, delibera quelli definitivi;
 - delibera in materia di applicazione ai contributi consorziali insoluti delle indennità di mora e di ritardato pagamento, stabilendone anche la misura;
- h) decide sui reclami contro la formazione delle liste elettorali e contro il risultato delle votazioni;
- i) esamina ed approva, anche per singoli Capi, il Regolamento generale del Consorzio (art. 57), i Regolamenti zionali (art. 30) e i Regolamenti distrettuali (art. 22, lettera «m»); delibera inoltre l'applicazione di norme del presente Statuto anche a settori delle aree aggiuntive, in relazione all'attività svolta dal Consorzio, agli interventi realizzati e ai benefici conseguiti dai settori stessi (art. 4);
- l) nomina il Direttore Generale, stabilendone il trattamento economico;

- m) propone all'Assemblea dei Delegati il numero delle Zone e le relative circoscrizioni e delibera l'istituzione e la soppressione dei Distretti e dei Tenimenti Isolati, comprese le relative forme speciali e ne stabilisce o modifica il perimetro;
- n) delibera in materia di catasto consorziale e di assetto organizzativo dell'irrigazione, definendo, ove occorra, i vincoli colturali (valbe ecc.); approva l'elenco dei canali costituenti la rete principale; delibera in merito all'iscrizione degli affittuari nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuzione; approva gli elenchi degli Utenti industriali, suddivisi per tipi di dispensa ed i relativi aggiornamenti;
- o) esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione delle Amministrazioni Distrettuali, con facoltà di provvedere, in via d'urgenza, sentito il Consigliere di Zona, sia alla nomina del Segretario di Distretto sia alla temporanea assunzione diretta da parte della Direzione Generale, a mezzo dei dipendenti Uffici, dei servizi amministrativi del Distretto interessato;
- p) delibera, in via d'urgenza, sentito il Consigliere di Zona, lo scioglimento delle Amministrazioni Distrettuali in caso di gravi violazioni alle disposizioni di legge, a quelle dello Statuto e dei regolamenti consorziali o alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio d'Amministrazione; in questo caso il Consiglio d'Amministrazione nomina un Commissario il quale, a spese del Distretto, assume le funzioni dell'Amministrazione Distrettuale fino alla ricostituzione della medesima;
- q) approva tutti i progetti esecutivi delle opere e degli interventi programmati dal Consorzio o di cui il Consorzio stesso ha assunto l'incarico, quando i progetti stessi non rientrino nella competenza degli Organi della Gestione speciale bonifica;
- r) stabilisce, nell'ambito delle norme di polizia idraulica di competenza del Consorzio, i criteri generali per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze per opere e servizi riguardanti i canali della rete principale e quelli delle reti distrettuali, comprese le relative pertinenze, approvandone i singoli atti e nominando i Dirigenti autorizzati a sottoscriverli; delibera altresì la tabella dei canoni per le concessioni, autorizzazioni e licenze;
- s) venendo a mancare nel corso del quinquennio uno o più membri degli Organi consorziali assume i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento degli Organi stessi, in attesa dello svolgimento di nuove elezioni;
- t) delibera sulle domande di concessione d'acqua pubblica e sulle assunzioni in uso e disponibilità di canali e strutture di privata spettanza;
- u) assume in generale le deliberazioni che il presente Statuto attribuisce alla sua competenza;
- v) ratifica le ordinanze emesse dal Presidente in caso di urgenza.

In caso di urgenza il Consiglio d'Amministrazione può prendere, sotto la sua responsabilità, le delibere spettanti all'Assemblea dei Delegati, salvo ratifica da parte dell'Assemblea stessa.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione compete per la partecipazione a ciascuna seduta il rimborso delle spese di viaggio, computate come indennità chilometrica riferita alla distanza che intercorre tra la residenza o l'abituale domicilio del Consigliere e il luogo della riunione, nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio d'Amministrazione stesso.

Art. 40

(I partecipanti al Consiglio senza diritto di voto)

A tutte le riunioni è tenuto a partecipare, salvo giustificato motivo, il Direttore Generale, con il compito di illustrare ciascun argomento all'ordine del giorno e con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere, senza diritto di voto; in caso di impedimento del Direttore Generale, partecipa alla riunione del Consiglio, il Vice Direttore Generale, ove sia stato nominato, o un Dirigente indicato dal Direttore Generale.

È in facoltà del Presidente del Consorzio chiamare ad intervenire alla riunione del Consiglio senza diritto di voto, Dirigenti e Funzionari del Consorzio ed anche esperti e consulenti, per il tempo necessario a fornire i chiarimenti richiesti su determinati problemi.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore Generale, l'interessato dovrà assentarsi, come pure i Dirigenti e i Funzionari del Consorzio che fossero presenti alla riunione; Dirigenti e Funzionari potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi anche quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli Organi consorziali.

Art. 41

(Il Segretario verbalizzante delle riunioni)

Ove non sia diversamente stabilito dal Presidente, le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio sono assunte dal Segretario del Consorzio, che in tal caso partecipa alla riunione, senza diritto di voto; ove siano in discussione argomenti che lo riguardano, l'interessato dovrà allontanarsi.

In caso di assenza del Segretario, le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Direttore Generale e, ove anche quest'ultimo sia assente, dal più giovane dei Consiglieri presenti.

Al termine della riunione il Segretario verbalizzante dà lettura del verbale relativo, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso; il verbale viene poi sottoscritto, oltre che dal Segretario verbalizzante, dal Presidente e dal Direttore Generale.

Se non viene diversamente deliberato, i provvedimenti assunti dal Consiglio d'Amministrazione, sono immediatamente esecutivi.

Art. 42

(La pubblicazione delle deliberazioni e il ricorso contro le medesime)

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono pubblicate, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione, all'Albo del Consorzio per otto giorni consecutivi.

Avverso le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Delegati entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione; l'opposizione non sospende l'esecutorietà delle deliberazioni adottate.

Sezione VI^a

Il Presidente del Consorzio

Art. 43

(L'elezione)

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza, scegliendolo tra i membri dell'Assemblea stessa; dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.

Verificandosi vacanza nella carica di Presidente durante il quinquennio, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente fino alla prima riunione dell'Assemblea dei Delegati che provvederà alla sostituzione; il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 44
(Le attribuzioni e le funzioni)

Il Presidente del Consorzio è il legale rappresentante dell'Ente.

Il Presidente del Consorzio, sentito il Direttore Generale:

- a) convoca le Assemblee dei Consorziati per le elezioni degli Organi consorziali, su delibera del Consiglio d'Amministrazione; convoca e presiede i Comitati di Zona, il Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea dei Delegati e gli Organi della Gestione speciale bonifica;
- b) vigila sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea dei Delegati e dagli Organi della Gestione speciale bonifica;
- c) sovrintende al buon andamento della gestione tecnica ed amministrativa del Consorzio; contesta al personale le infrazioni disciplinari e irroga le relative sanzioni;
- d) promuove, nell'interesse del Consorzio, azioni avanti all'Autorità giudiziaria ed amministrativa a seguito di autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione;
- e) in caso di urgenza promuove le azioni possessorie e quelle giudiziarie di natura urgente ed altresì i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio d'Amministrazione ed altresì del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica, salvo ratifica dell'Organo competente alla prima adunanza;
- f) ordina le riscossioni ed i pagamenti, firmando i documenti relativi insieme con il Direttore Generale e il Dirigente responsabile;
- g) approva i ruoli di contribuzione consorziali;
- h) stipula e firma i contratti nell'interesse del Consorzio;
- i) compie tutti gli altri atti demandatigli dal presente Statuto e dalla legge quale legale rappresentante del Consorzio.

Al Presidente del Consorzio spetta un'indennità di carica mensile in misura da stabilirsi dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio d'Amministrazione; spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni. A disposizione del Presidente viene annualmente previsto in bilancio un fondo per le spese di rappresentanza.

Sezione VII^A
Il Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica

Art. 45
(La costituzione e la convocazione)

Il Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica è costituito da tutti i membri che compongono l'Assemblea dei Delegati ed altresì da un Rappresentante che potrà essere nominato dalla Regione Piemonte e da un Rappresentante che potrà essere nominato dalla Regione Lombardia.

Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente del Consorzio - che lo presiede - in riunione congiunta con l'Assemblea dei Delegati oppure separatamente.

Per la convocazione del Consiglio dei Delegati valgono le norme indicate per l'Assemblea dei Delegati.

Art. 46
(Le attribuzioni e le funzioni)

Spetta al Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica:

- a) deliberare sui programmi, sui piani generali e sui progetti di massima delle opere pubbliche di bonifica;
- b) approvare il bilancio preventivo della Gestione speciale bonifica e la relativa relazione ed altresì le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- c) approvare il conto consuntivo della Gestione speciale bonifica e la relativa relazione;
- d) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame della Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, i partecipanti al Consiglio dei Delegati senza diritto di voto, il Segretario verbalizzante delle riunioni, la pubblicazione delle deliberazioni e il ricorso contro le medesime valgono le norme indicate per l'Assemblea dei Delegati, nel rispetto delle disposizioni riguardanti la vigilanza e il controllo regionale sugli atti consorziali rientranti nella Gestione speciale bonifica.

Sezione VIII^A
La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica

Art. 47
(La costituzione e la convocazione)

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è costituita da tutti i membri che compongono il Consiglio d'Amministrazione e dai due Rappresentanti che potranno essere nominati dalle Regioni Piemonte e Lombardia a far parte del Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica (art. 45).

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è convocata dal Presidente del Consorzio - che la presiede - in riunione congiunta con il Consiglio d'Amministrazione oppure separatamente.

Per la convocazione della Deputazione Amministrativa valgono le norme indicate per il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 48
(Le attribuzioni e le funzioni)

Spetta alla Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica:

- a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Gestione speciale bonifica e le rispettive relazioni;
- b) deliberare sui progetti esecutivi e le perizie di variante delle opere pubbliche di bonifica e sulle relative domande di concessione;
- c) deliberare sulle perizie relative alla manutenzione e all'esercizio di opere pubbliche per le quali venga richiesto il contributo pubblico;
- d) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori e per l'approvvigionamento delle forniture;
- e) deliberare sull'affidamento in appalto delle opere pubbliche di bonifica e delle relative forniture;

- f) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di Enti e di privati, ed altresì sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo a carico delle ditte consorziate; il tutto con riferimento all'attività inerente alle opere pubbliche di bonifica del Consorzio;
- g) deliberare sull'occupazione temporanea o permanente degli immobili interessati dall'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e sulle espropriazioni che si rendessero necessarie;
- h) adottare tutti gli atti dei Distretti di bonifica che, in base alle norme vigenti, debbono essere sottoposti all'approvazione della Regione o comunque comunicati entro un prefissato tempo alla Regione stessa;
- i) deliberare la convocazione del Consiglio dei Delegati, stabilendo gli argomenti da trattare nelle sue riunioni.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, i partecipanti alla Deputazione Amministrativa senza diritto di voto, il Segretario verbalizzante delle riunioni, la pubblicazione delle deliberazioni e il ricorso contro le medesime valgono le norme indicate per il Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti la vigilanza e il controllo regionale sugli atti consortili rientranti nella Gestione speciale bonifica.

Sezione IX^a

Norme generali per tutti gli Organi collegiali

Art. 49 (Le votazioni)

Le deliberazioni, per tutti gli Organi collegiali, sono prese a maggioranza relativa di voti e, in prima convocazione, sono valide purché il numero degli intervenuti non sia minore della metà più uno dei membri in carica.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'adunanza in seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo questa, con lo stesso avviso della prima convocazione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 50 (L'astensione per conflitto d'interesse)

Il componente l'Organo collegiale che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri componenti ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

Art. 51 (Il verbale delle riunioni)

Per ogni riunione dell'Organo collegiale viene redatto un verbale che deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione stessa, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, ed infine l'ora in cui la riunione ha avuto termine.

Ove non sia diversamente indicato per lo specifico Organo, i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e di essi è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'Organo deliberante; in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate le rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice.

Art. 52 (Il diritto di accesso ai documenti amministrativi)

In linea generale, ogni Consortista che abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di prendere visione dei documenti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito Capo del Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Sezione X^a

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 53 (La composizione)

Ove non venga diversamente prescritto da norme o da provvedimenti delle Autorità competenti, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte, uno nominato dalla Regione Lombardia e uno nominato dall'Assemblea dei Delegati; assume la Presidenza del Collegio il Rappresentante delle Regioni più anziano di età;
- tre membri supplenti, di cui uno eletto dall'Assemblea dei Delegati, uno nominato dalla Regione Piemonte e uno nominato dalla Regione Lombardia.

Tutti i membri debbono appartenere al ruolo dei Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il competente Ministero.

Non possono essere eletti Revisori i componenti degli Organi istituzionali del Consorzio e i dipendenti del Consorzio ed altresì i parenti ed affini entro il quarto grado.

I revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per non più di due volte.

Art. 54 (La costituzione e le deliberazioni)

Il Collegio è validamente costituito quando siano presenti il Presidente ed almeno uno dei suoi membri effettivi.

Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 55
(Le attribuzioni e le funzioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e contabilità ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori inoltre:

- a) esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; le sopra citate relazioni sono depositate presso la sede del Consorzio;
- b) verifica se il rendiconto consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati.

Ove il Presidente del Collegio cessa dalla carica, in attesa della nomina del suo successore, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dall'altro membro effettivo di nomina regionale.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed agli altri membri effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte dell'Assemblea dei Delegati per l'intera durata del mandato.

CAPO V

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Sezione I^a

L'Organizzazione esecutiva

Art. 56
(Il Direttore Generale)

La parte esecutiva della gestione del Consorzio spetta al Direttore Generale, sotto il controllo del Presidente del Consorzio e del Consiglio d'Amministrazione, con la collaborazione del personale dipendente.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) adotta autonomamente tutte le azioni che reputa necessarie od opportune per adempiere agli obblighi statutari, agli indirizzi e alle deliberazioni degli Organi consorziali, dando applicazione al Regolamento di cui all'articolo successivo;
- b) agisce in nome e per conto del Consorzio, nei limiti delle proprie competenze, e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;
- c) predispone tutti gli atti e i documenti da sottoporre all'esame degli Organi consorziali;
- d) partecipa a tutte le riunioni degli Organi collegiali, con le modalità e le facoltà indicate dallo Statuto per ciascun Organo;
- e) presiede le gare per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi;
- f) propone al Presidente la convocazione del Consiglio d'Amministrazione;
- g) è il capo gerarchico del Personale e, ai soli effetti delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assume le figure di «datore di lavoro» e di «committente», provvedendo ai necessari adempimenti, in qualità di titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa;
- h) propone alla Commissione per il Personale i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale subalterno;
- i) riferisce dettagliatamente, in occasione delle periodiche riunioni degli Organi consorziali, in merito alla situazione generale e all'attività del Consorzio;
- l) può disporre ispezioni per verificare che non avvengano illecite sottrazioni di acqua dalla rete consorziale e che le derivazioni e gli edifici di misura risultino conformi alle disposizioni impartite e alle norme ed altresì per controllare il regolare svolgimento tecnico e amministrativo degli Uffici consorziali, dei Distretti a gestione autonoma e dei Distretti a gestione diretta; sulle eventuali irregolarità riscontrate riferisce al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 57
(Il Regolamento generale del Consorzio)

Il Regolamento generale del Consorzio - nel presente Statuto, per brevità, «il Regolamento» - ha lo scopo principale di determinare le procedure e le regole operative attraverso le quali dare attuazione alle norme statutarie, nel rispetto delle vigenti norme legislative che regolano le diverse materie; ha altresì lo scopo di favorire un ordinamento razionale ed efficiente delle varie attività svolte dal Consorzio, garantendo ai Consorziati equità e imparzialità di trattamento e trasparenza nell'operato dell'organizzazione esecutiva.

In relazione alla diversità e alla complessità delle attività svolte, il Regolamento è suddiviso in «Capi» aventi per titolo il riferimento alla materia trattata.

Oltre alla materia elettorale, riguardante i criteri e le procedure per l'elezione degli Organi istituzionali, appositi «Capi» riguardano le procedure di carattere generale, gli utenti e le dispense della rete principale, i contributi consorziali, l'organizzazione esecutiva, la gestione finanziaria, la salvaguardia dei canali e delle relative pertinenze dalle azioni di terzi, la gestione idraulica della rete principale ed ogni altro settore dell'attività consorziale che richieda di essere regolamentato.

Ciascun Capo del Regolamento è approvato e reso esecutivo dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Sezione II^a

Norme particolari riguardanti l'irrigazione

Art. 58
(Le colature e le acque di riproduzione)

Tutte le colature, le acque di riproduzione ed ogni acqua che defluisca da territori comunque irrigati dal Consorzio spettano a quest'ultimo, senza diritto a compensi, abbuoni o riduzioni, sotto qualsiasi forma, anche se i terreni siano irrigati in parte con acque estranee alla gestione consorziale.

Tutte le colature, le acque di riproduzione e ogni acqua che defluisca dai singoli appezzamenti entro il territorio di ciascun Distretto o Tenimento Isolato, da essi direttamente irrigato, spettano sempre, nello stesso modo di cui sopra, al Distretto o al Tenimento Isolato.

Art. 59
(Le responsabilità e gli obblighi di chi pratica l'irrigazione)

Chi pratica l'irrigazione è sempre tenuto responsabile diretto dei danni che, per malgoverno dell'acqua negli appezzamenti e per qualsiasi altra causa, ne derivassero alle proprietà e ai fondi contigui.

Fatte salve le facoltà di recupero d'acqua a favore del Consorzio, di cui all'articolo precedente, ogni Consorzio è tenuto a provvedere a proprie cura e spese allo scolo dei propri terreni, non solo delle acque meteoriche ma anche delle acque con cui il Consorzio provvede all'irrigazione dei terreni stessi, anche se risultassero in misura esuberante.

È pure a carico dei singoli Consorziati la formazione e la manutenzione dei piccoli contraffossi di difesa dei fondi latitanti ai canali.

Ogni Consorzio ha l'obbligo di mantenere in piena funzionalità i cavi irrigui, i fossi di colo, le «feste» e le «aste» dei fontanili e i cavi «sorgenti» che siano di sua pertinenza o di cui, comunque, abbia l'onere della gestione e della manutenzione, avendo cura di evitare disperdimenti d'acqua e di assicurare il regolare deflusso dell'acqua stessa.

In considerazione della stretta connessione esistente nel comprensorio consortile tra le acque irrigue superficiali e le acque sotterranee e della prioritaria esigenza per il Consorzio di salvaguardare il regime delle falde idriche sotterranee - da cui dipende la possibilità di riutilizzare le acque permeate dai terreni irrigati - il Consorzio non può, senza aver preventivamente ottenuto dal Consorzio l'autorizzazione scritta con l'indicazione delle condizioni da rispettare, otturare gli esistenti fontanili o cavi «sorgenti» di propria pertinenza oppure aprirne di nuovi o costruire pozzi per il sollevamento di acqua sotterranea a scopo irriguo.

Al Consorzio è fatto divieto di richiedere direttamente alle Autorità competenti nuove concessioni, riconoscimenti o rinnovi riguardanti l'uso irriguo delle acque pubbliche o acquisizione da terzi, quando le esigenze irrigue prospettate possono essere soddisfatte attraverso le strutture consortili esistenti.

Ai Consorziati non è in alcun modo consentito di fare somministrazioni di acque consorziali a terzi.

Art. 60
(Le riduzioni temporanee nei casi di penuria d'acqua)

Nei casi di penuria d'acqua, alle dispense irrigue della rete principale vengono applicate riduzioni temporanee che debbono mirare ad essere, nei limiti del possibile, percentualmente uguali per tutte le dispense stesse.

Nel caso di eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, il Consorzio può adottare misure particolari al fine di ridurre i danni e di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; rimane fermo l'obbligo del Consorzio al pagamento dei contributi corrispondenti alle portate prenotate.

Art. 61
(L'obbligo dell'uso razionale e parsimonioso dell'acqua irrigua)

Ciascun utente ha l'obbligo di usare l'acqua irrigua nel modo più razionale e parsimonioso possibile.

Il Consorzio ha facoltà di regolare e coordinare l'ordinamento e l'avvicendamento delle colture irrigue quando ciò sia riconosciuto utile ai fini dell'uso razionale e parsimonioso dell'acqua irrigua.

Per mezzo dei suoi Organi, il Consorzio può prescrivere l'adozione di metodi irrigui e l'esecuzione di determinate opere o cautele, da praticarsi sui fondi a cura e spese degli utenti, per evitare danni ai fondi limitrofi e per ridurre gli eccessivi disperdimenti e consumi d'acqua, subordinando all'attuazione di tali prescrizioni l'erogazione dell'acqua al fondo.

Spetta sempre ed esclusivamente al Consorzio - e per esso ai suoi Organi competenti - di stabilire il modo con cui debba essere praticata l'erogazione dell'acqua ai singoli fondi in relazione alle convenienze generali della distribuzione irrigua.

In nessun caso il modo con cui sia stata praticata in un periodo di tempo anteriore l'erogazione dell'acqua può costituire possesso o titolo a favore del Consorzio o utente, essendo sempre libero il Consorzio di apportare nei modi di erogazione dell'acqua quelle modifiche e riforme che siano suggerite nell'interesse generale del buon uso dell'acqua e per il recupero e la migliore utilizzazione delle colature e delle risorgenze.

Art. 62
(Le disposizioni regolamentari riguardanti l'irrigazione)

Con apposite disposizioni regolamentari vengono, in particolare, stabilite regole e modalità riguardanti:

- l'effettuazione delle dispense;
- le denunce delle colture e le richieste d'acqua irrigua ed altresì le loro eventuali variazioni;
- i metodi irrigui e le modalità con cui l'irrigazione deve essere praticata;
- l'applicazione delle riduzioni temporanee delle dispense in caso di penuria d'acqua;
- l'ordinamento e l'avvicendamento delle colture irrigue, quando ritenuto necessario;
- l'accertamento e la liquidazione dei danni da sortume, i quali in ogni caso non potranno essere riconosciuti al Consorzio che pratici coltura d'asciutto in terreni compresi in settori vincolati a risaia (valbe).

Sezione III^a
Le opere di irrigazione e di bonifica

Art. 63
(L'esecuzione delle opere e la designazione dei responsabili)

All'esecuzione delle opere di irrigazione e di bonifica il Consorzio provvede attraverso la propria organizzazione esecutiva, secondo le regole indicate dall'apposito Capo del Regolamento.

Per ogni singolo intervento in materia di esecuzione di lavori sulla rete consorziale, sia con finanziamento pubblico sia con finanziamento del Consorzio, spetta al Direttore Generale assegnare a Dirigenti e Funzionari del Consorzio stesso le funzioni di responsabilità previste dalla legge.

Art. 64
(L'attribuzione dell'onere per l'esecuzione delle opere)

In linea generale, sono posti a carico della Gestione ordinaria del Consorzio (art. 72) gli oneri per l'esecuzione delle opere che riguardano la rete principale o che comunque interessano la generalità dei Consorziati; sono posti a carico della gestione di ciascun

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

Distretto gli oneri per l'esecuzione delle opere che lo riguardano o che comunque sono di suo interesse; sono a carico di ciascun Consorziato gli oneri per le opere che interessano esclusivamente la sua proprietà; il tutto a giudizio insindacabile del Consiglio d'Amministrazione, sentito il Direttore Generale.

In particolare, si intendono a carico dell'utente - e dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Consorzio - tutti i lavori e le opere per la derivazione e condotta dell'acqua dalla rete principale sino alla restituzione.

Sezione IV^A
I contributi consorziali

Art. 65
(L'obbligo del pagamento dei contributi consorziali)

I contributi consorziali sono le somme in denaro che i Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio a titolo di partecipazione alle spese per il raggiungimento delle finalità tutte del Consorzio stesso.

L'obbligo del pagamento dei contributi consorziali ha natura reale e si trasmette di diritto a tutti coloro che per qualsiasi titolo diventano proprietari di beni iscritti nel catasto consorziale; detti contributi costituiscono pertanto oneri reali sui beni dei Consorziati e alla loro riscossione si può provvedere con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. In caso di divisione, vendita o trapasso dei beni, il nuovo proprietario, subentrando al suo autore nei diritti ed obblighi derivanti dal vincolo consorziale, è tenuto al pagamento dei contributi insoluti, salvo il suo diritto di regresso verso l'autore stesso.

I contributi consorziali sono stabiliti nella misura annualmente necessaria a coprire le spese della gestione consorziale.

Ciascun Consorziato è tenuto a concorrere nelle spese consorziali di sua pertinenza ossia nelle spese che direttamente o indirettamente lo riguardano.

Le spese a carico dei Consorziati vanno ripartite in base al beneficio che i Consorziati stessi traggono dall'attività consorziale, ossia in base al vantaggio - diretto o indiretto, attuale o futuro - che loro deriva dall'attività che il Consorzio svolge per raggiungere le proprie finalità.

Il Consorziato che non è in regola con il pagamento dei contributi consorziali o che è comunque inadempiente alle disposizioni consorziali, non ha diritto alla dispensa dell'acqua finché non abbia soddisfatto il suo debito od ottemperato alle disposizioni del Consorzio.

I pagamenti che vengono effettuati dopo le scadenze previste sono gravati dagli oneri di indennità di mora e di ritardato pagamento, nelle misure e con le modalità fissate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 66
(I contributi consorziali generali)

I contributi consorziali generali sono quelli che derivano dalla Gestione ordinaria del Consorzio (art. 72) e che interessano la generalità dei Consorziati; si applicano a tutti gli Utenti della rete principale e cioè agli Utenti irrigui (Distretti e Tenimenti Isolati) e agli Utenti industriali.

In relazione alle diverse regole e modalità con cui si effettuano le dispense irrigue e industriali della rete principale e alle diverse forme ed entità di beneficio che ne conseguono, i contributi consorziali generali assumono configurazioni diverse, come specificatamente indicato negli appositi Capi del Regolamento.

Ogni anno, i valori unitari dei contributi consorziali generali sono stabiliti in via presuntiva dall'Assemblea dei Delegati, in sede di approvazione del bilancio preventivo, e sono passibili di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario in sede di aggiornamento del bilancio preventivo stesso; sono determinati in via definitiva e deliberati dal Consiglio d'Amministrazione al termine della stagione irrigatoria estiva.

Art. 67
(I contributi consorziali distrettuali)

I contributi consorziali distrettuali sono quelli che derivano dalla gestione di ciascun Distretto e riguardano quindi soltanto i Consorziati del Distretto stesso.

I valori unitari dei contributi consorziali distrettuali si esprimono generalmente con riferimento alle colture praticate, applicando alle superfici indici di riparto che tengono conto del beneficio.

Nei Distretti a gestione autonoma spetta all'Amministrazione Distrettuale stabilire i criteri di riparto delle spese a carico dei Consorziati e deliberare, al termine delle stagioni irrigatorie e sulla base del rendiconto della gestione del Distretto, i valori unitari dei contributi consorziali distrettuali; nei Distretti a gestione diretta, le predette funzioni dell'Amministrazione Distrettuale sono svolte dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Direttore Generale, in base alle elaborazioni svolte dal Capo Ufficio Zonale.

Poiché il contributo consorziale generale a carico del Distretto viene addebitato al Distretto stesso e costituisce quindi una voce di spesa del suo bilancio, con il pagamento del contributo consorziale distrettuale il Consorziato del Distretto concorre indirettamente - per tale via - alle spese che interessano la generalità dei Consorziati.

Art. 68
(I contributi consorziali di bonifica e le norme di funzionamento delle Zone di bonifica e dei Distretti di bonifica)

Nel comprensorio classificato di bonifica il Consorzio svolge attività di bonifica direttamente ed anche attraverso apposite Zone e Distretti denominati «di bonifica».

Quando gli interventi di bonifica riguardano la sicurezza idraulica del territorio ed interessano anche le aree non agricole o comunque quando comportano benefici a favore anche di beni extragricoli, i relativi contributi consorziali («contributi di bonifica») si applicano anche a tali beni.

Le spese a carico della proprietà consorziale - agricola ed extragricola - per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, a bonifica ultimata sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito Piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di Piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Anche per le Zone di bonifica e i Distretti di bonifica tutti gli atti che, in base alle norme vigenti, debbono essere sottoposti all'approvazione della Regione - o che comunque debbono essere comunicati entro un prefissato tempo alla Regione stessa - sono adottati dalla Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica, su proposta deliberata dal Comitato di Zona per le Zone di bonifica o dall'Amministrazione Distrettuale per i Distretti di bonifica; alle ulteriori incombenze nei riguardi della Regione e all'esecuzione delle opere di bonifica provvede l'organizzazione esecutiva del Consorzio.

Le funzioni concernenti la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica e di irrigazione di pertinenza delle Zone di bonifica o dei Distretti di bonifica, la formazione dei ruoli e la loro riscossione ed ogni altra attività non compresa tra quelle indicate nel comma precedente sono svolte dalle Zone o dai Distretti stessi; ad essi si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente indicato, tutte le norme statutarie e regolamentari - comprese quelle relative alle elezioni degli Organi consorziali - riguardanti le Zone e i Distretti che svolgono soltanto funzioni irrigue.

Art. 69
(I ricorsi contro l'iscrizione a ruolo)

Salvo il ricorso al Collegio degli Arbitri, contro l'iscrizione a ruolo i Consorziati possono ricorrere, per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione, al Presidente del Consorzio, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, il Presidente del Consorzio può disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione della riscossione stessa.

Sezione V^a
L'Amministrazione del Consorzio

Art. 70
(L'esercizio finanziario)

In relazione alla tradizionale suddivisione dell'annata irrigatoria in due stagioni - «estiva» (dal 1° marzo al 30 settembre) e «jemale» (dal 1° ottobre alla fine di febbraio) - l'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° marzo e termina con la fine di febbraio dell'anno successivo.

È fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 marzo successivo per la riscossione delle entrate accertate entro la fine di febbraio e per la liquidazione delle spese impegnate sempre per tale data.

Art. 71
(Il bilancio preventivo e il conto consuntivo)

Con apposito Capo del Regolamento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la formazione e per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il bilancio preventivo è approvato non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 72
(La Gestione ordinaria e le Gestioni separate)

Ferma restando l'unicità del bilancio, la gestione complessiva del Consorzio comprende la «Gestione ordinaria» e le «Gestioni separate».

La «Gestione ordinaria» riguarda l'attività che il Consorzio svolge per il funzionamento dell'Ente (Organi consorziali, organizzazione esecutiva ordinaria e beni strumentali), per la gestione e regolazione dei canali della rete principale, ed altresì per gli interventi di miglioramento, potenziamento e salvaguardia dei canali stessi.

L'organizzazione esecutiva ordinaria è strutturata secondo le indicazioni contenute nell'apposito Capo del Regolamento ed opera, dietro rimborso dei relativi oneri, anche a favore delle Gestioni separate e degli altri Enti collegati.

Come indicato all'art. 3, danno necessariamente luogo a «Gestioni separate» la «Gestione speciale bonifica» e le gestioni delle attività commerciali eventualmente svolte dal Consorzio.

Possono istituirsi «Gestioni separate» anche quando si ritenga necessario ed opportuno evidenziare e valutare separatamente le attività che il Consorzio svolge in specifici settori (a favore del territorio e dell'ambiente, per la produzione di energia idroelettrica, per i servizi idrici integrati, per la realizzazione di particolari interventi affidati al Consorzio da Enti pubblici o da privati ecc.).

Possono altresì essere esposte in bilancio come «Gestioni separate» le «Gestioni distrettuali» che raggruppano i totali delle spese di ciascun Distretto, separatamente per i Distretti a gestione diretta e per i Distretti a gestione autonoma; e ciò al fine anche di pervenire alla determinazione dell'ammontare della Gestione complessiva del Consorzio.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione istituire le singole Gestioni separate, definirne i contenuti e, ove occorra, porre ad esse termine.

CAPO VI
I VINCOLI, LE DISCIPLINE CONSORZIALI E LE FACOLTÀ DEL CONSORZIO

Art. 73
(Gli obblighi dei Consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'art. 65, ciascun Consorziato ha l'obbligo:

- a) di lasciare in piena disponibilità del Consorzio - alle condizioni e con le modalità da concordare - tutti i cavi, aste di fontanili, fossi e roggette, con i relativi edifici ed opere di proprietà del Consorzio stesso, di qualunque natura essi siano, perché il Consorzio ne possa usare per la condotta, distribuzione e impiego delle acque consorziali e per la raccolta, traduzione e scarico dell'acqua di riproduzione e delle colature;
- b) di consentire al Consorzio di attraversare acquedotti, edifici, strade private o consorziali ed opere di qualsiasi natura di proprietà del Consorzio stesso, con cavi ed edifici per tradurre ed impiegare le acque consorziali o raccogliere e scaricare colature;
- c) di consentire al Consorzio, previo avviso scritto e alle condizioni e con le modalità da concordare, di attraversare i beni di proprietà del Consorzio stesso, con cavi, acquedotti ed opere di qualsiasi natura, per la traduzione, dispensa, scolo e raccolta delle acque consorziali, con la facoltà per il Consorzio, ove venissero intercettati passaggi o strade, di stabilire nuovi transiti sui fondi dei Consorziati, con il minor danno possibile;
- d) di permettere al Consorzio di eseguire sui fondi del Consorzio stesso, esperimenti attinenti ai metodi di irrigazione;
- e) di comunicare al Consorzio notizie, informazioni e dati statistici relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale;
- f) di permettere al Consorzio di praticare sui fondi di proprietà del Consorzio stesso i passaggi necessari per il trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione e riparazione di canali e di edifici consorziali e di fare sui fondi stessi estrazione di materiale, cave di prestito, deposito ecc.;

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

- g) di consentire al personale del Consorzio e a qualsiasi altra persona incaricata dal Consorzio il diritto di passaggio sulle sponde dei canali per lo svolgimento dei loro compiti ed altresì la facoltà di accesso ai fondi, negli edifici e negli stabilimenti di proprietà del Consorzio stesso, per ogni controllo inerente all'uso dell'acqua;
- h) di permettere al Consorzio di impiantare, sui beni di proprietà del Consorzio stesso, linee elettriche, telefoniche e di segnalazione, con la facoltà di accesso ai beni stessi per tutte le operazioni di impianto e di manutenzione e con la possibilità, ove necessario, di procedere al taglio dei rami delle eventuali piante presenti lungo le linee stesse.

Nell'esercitare le facoltà sopra indicate, il Consorzio avrà cura di arrecare il minor danno possibile, provvedendo - ove sia previsto - a corrispondere le relative indennità, che saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione in base ai criteri indicati nell'apposito Capo del Regolamento.

Il Consorzio che si ritenga lesa dai provvedimenti adottati dagli Organi consorziali in applicazione degli obblighi sopra indicati ha diritto di ricorrere al Collegio degli Arbitri.

Ciascun Consorzio ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon andamento del Consorzio, anche se commesso dai suoi affittuari, agenti, dipendenti o incaricati.

Art. 74

(Azioni dei Consorziati che comportano l'applicazione di penalità)

Senza pregiudizio dell'azione penale, del risarcimento dei danni e del pagamento dell'eventuale acqua indebitamente goduta, è stabilita una penalità di importo compreso tra il valore unitario (ultimo approvato) del contributo consorziale generale per le dispense irrigue continue a bocca tassata per la stagione estiva ed un massimo di cento volte il predetto valore per il Consorzio che:

- a) non esegua o intralci l'esecuzione delle disposizioni che, in base allo Statuto o al Regolamento, siano stabilite a carico del Consorzio stesso o che comunque intralci l'esercizio delle facoltà assegnate al Consorzio; in caso di recidiva o di rifiuto ad eseguire le disposizioni di cui sopra, il Consorzio avrà la facoltà di privarlo dell'acqua di irrigazione e di far eseguire le opere necessarie a sue maggiori spese;
- b) varii, in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo o causa, le disposizioni della Direzione Generale e del personale locale relative alla derivazione, condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque o impedisca o ritardi l'esecuzione delle disposizioni stesse;
- c) alteri o danneggi, in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo o motivo, gli edifici, gli alvei e le sponde dei canali della rete consorziale e, in genere, le opere stabili o provvisorie per la condotta, lo scarico e la raccolta delle acque ed i lavori inerenti ai canali stessi eseguiti dal Consorzio o dai Consorziati;
- d) indebitamente prenda, derivi, utilizzi a profitto proprio o di altri, acque vive o colatiche scorrenti nei canali e nei colatori o distribuite sui terreni per l'irrigazione; qualora la sottrazione di acqua sia effettuata con mezzi fraudolenti la penalità non potrà essere inferiore a dieci volte il minimo e nella valutazione del danno arrecato al Consorzio sarà considerata l'aggravante dovuta all'eventuale regime di riduzione nei canali;
- e) operi o favorisca in qualsiasi modo disperdimenti o deviazioni d'acqua a danno del Consorzio o dei Consorziati;
- f) manometta o danneggi le linee elettriche, telefoniche e di segnalazione del Consorzio;
- g) pratichi abusivamente scarichi o immissioni di materiali nei corsi d'acqua di pertinenza del Consorzio;
- h) violi in qualunque modo le disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio;
- i) faccia in qualunque modo commercio dell'acqua consorziale; ove ciò avvenga, la penalità, da fissarsi dal Consiglio d'Amministrazione, terrà conto della durata e del quantitativo di acqua sottratta; alla penalità andranno aggiunti i danni che in qualunque modo siano derivati al Consorzio e agli altri Consorziati;
- l) irrighi con acque di terzi, senza il preventivo assenso del Consorzio, terreni consorziali che siano irrigabili con acque consorziali;
- m) usi per l'irrigazione acque proprie senza averne fatta preventiva denuncia all'atto della presentazione delle richieste d'acqua o della denuncia della superficie da irrigare; in tal caso, verranno applicate le contribuzioni come se il fondo fosse stato interamente irrigato con acque consorziali;
- n) ometta o faccia una infedele denuncia dei terreni da irrigare o delle superfici assegnate alle diverse colture; ove ciò avvenga, alla penalità si aggiungerà il pagamento di un contributo doppio di quello ordinario; la penalità e la maggiorazione del contributo non saranno applicate a chi potrà dimostrare di aver fornito i dati in buona fede in base ad atti catastali o legali.

Art. 75

(Le modalità di applicazione delle penalità e i ricorsi)

Tutte le penalità di cui all'articolo precedente sono devolute al Consorzio, ad eccezione di quelle per violazione o inosservanza di vincoli, discipline o provvedimenti dei Distretti, le quali vengono devolute al Distretto interessato.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità spetta al Presidente del Consorzio, su proposta del Direttore Generale. Le relative proposte sono formulate:

- per gli Utenti della rete principale dal Direttore Generale;
- per gli Utenti dei Distretti a gestione autonoma dall'Amministrazione Distrettuale;
- per gli Utenti dei Distretti a gestione diretta dal Direttore Generale su indicazione del Capo dell'Ufficio Zonale competente, sentiti il Rappresentante del Distretto e, ove esiste, la Consulta del Distretto stesso.

Contro il provvedimento del Presidente del Consorzio è ammesso ricorso entro quindici giorni al Collegio degli Arbitri, il quale ha facoltà anche di elevare la misura della penalità stabilita.

Il ricorso non è proponibile se non dopo aver soddisfatto il versamento della penalità inflitta.

Art. 76

(Le distanze di rispetto dai canali per piante e risaie, i provvedimenti per contenere i consumi idrici e l'utilizzo dei materiali di spurgo)

Non possono essere effettuati piantamenti a distanza minore di tre metri dai manufatti in muratura, in cemento o in vivo, esistenti lungo i canali ed altresì dai rivestimenti delle sponde dei canali stessi; la distanza si misura dal limite esterno dei manufatti e dei rivestimenti.

Per le capitozze e le ceppaie da scavo la distanza di rispetto è di due metri.

Per le piante che si trovano a distanza minore di quella di rispetto e per quelle che comunque possono costituire pericolo per la stabilità delle sponde dei canali e per l'integrità dei manufatti od ostacolo al libero deflusso delle acque, il Consorzio ha facoltà di ordinarne ai Consorziati l'abbattimento e, in difetto, di provvedervi direttamente, a spese del Consorzio.

Il Consorzio può fissare particolari distanze delle risaie dalle sponde dei canali, a salvaguardia della stabilità delle sponde stesse.

Per i terreni particolarmente bibuli e ovunque se ne ravvisi la necessità al fine di contenere i consumi idrici, è in facoltà del Consorzio di subordinare la dispensa dell'acqua all'adozione di adeguati metodi irrigui e di opportune tecniche di coltivazione.

I materiali di spurgo che nelle ricorrenti operazioni di manutenzione vengono estratti dai canali e depositati sulle sponde dei canali stessi possono essere trasportati e utilizzati dal proprietario del fondo a sue spese, purchè ciò venga praticato senza arrecare danni al canale e a condizione che il Consorzio, al quale va richiesto il preventivo consenso, non intenda utilizzare direttamente i predetti materiali.

Art. 77
(Assunzione in uso e disponibilità di corsi d'acqua)

Il Consorzio, con delibera del Consiglio d'Amministrazione su proposta del Direttore Generale, può assumere in uso e disponibilità canali, rogge e fontanili di privata spettanza, in base ad accordi stipulati con i titolari dei corsi d'acqua stessi.

Il Consorzio può altresì assumere in uso e disponibilità corsi d'acqua pubblici, affidati al Consorzio stesso dalle competenti Autorità.

Art. 78
(I vincoli e le obbligazioni derivanti dalle deliberazioni degli Organi consorziali)

Le deliberazioni e i provvedimenti adottati dagli Organi istituzionali generali (Assemblea dei Delegati, Consiglio d'Amministrazione e Presidente del Consorzio) in conformità del presente Statuto vincolano l'universalità dei Consorziati e sono obbligatori per ciascuno di essi; quelli adottati dagli Organi della Gestione speciale bonifica vincolano i Consorziati dei settori interessati dall'attività di bonifica; quelli adottati dagli Organi istituzionali settoriali (Organi degli Utenti irrigui e Organi degli Utenti industriali) vincolano i Consorziati dei relativi settori.

Le deliberazioni e i provvedimenti adottati da tutti gli Organi istituzionali del Consorzio nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari non inducono, in ogni caso, alcuna obbligazione personale o solidale nei membri degli Organi stessi.

Art. 79
(Il Collegio degli Arbitri)

Le controversie che dovessero insorgere all'interno del Consorzio - tra Consorzio, Consorziati, Distretti ecc. - ed altresì tutte le questioni connesse con la mancata osservanza dei vincoli e delle discipline consorziali derivanti dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti, sono devolute al giudizio del Collegio degli Arbitri.

Il Collegio degli Arbitri è altresì competente a decidere sulle questioni che gli possono essere devolute per controversie che dovessero insorgere in applicazione di atti o contratti che contengano apposita clausola compromissoria riferita al Collegio stesso, stipulati dal Consorzio con soggetti anche non Consorziati. Il ricorso al Collegio degli Arbitri, nelle more del giudizio finale, non sospende l'esecutorietà dei provvedimenti adottati dagli Organi consorziali in conformità dei propri poteri.

Il Collegio degli Arbitri, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito Capo del Regolamento, è nominato dall'Assemblea dei Delegati ed è composto di cinque membri effettivi, almeno due dei quali devono essere tecnici, e di tre supplenti, scelti anche tra non Consorziati; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina, scegliendolo nel proprio seno, il Presidente; a questi spetta di convocare il Collegio, di propria iniziativa o su richiesta della parte attrice. In caso di assenza del Presidente, il Collegio Arbitrale è presieduto dall'Arbitro più anziano di età.

Il Collegio nomina un proprio Cancelliere.

CAPO VII
LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 80
(L'entrata in vigore dello Statuto e la validità delle norme regolamentari)

Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio d'Amministrazione ed entra in vigore, con le eventuali modifiche, il 1° gennaio 2013; fino ad allora rimane in vigore il precedente Statuto; rimangono pure in vigore le relative norme regolamentari.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto e fino a quando il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, non provvederà a modificare i diversi Capi del Regolamento già emanati per adeguarli alle nuove norme statutarie, le disposizioni regolamentari rimangono in vigore per le parti che non contrastano con le norme statutarie stesse; i Capi del Regolamento previsti dal presente Statuto e non ancora emanati saranno portati, su proposta del Direttore Generale, all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione non appena elaborati dagli Uffici consorziali.

Supplemento n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 12/2012)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assesamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;
- b) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«4. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. che operano per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 e i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Cestec s.p.a. preposti, alla data del 1° gennaio 2012, allo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 1, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di AR-PA Lombardia a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013).».

Art. 2
(Modifiche alle leggi regionali 27/2003 e 15/1981)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2004) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 1, è inserito il seguente:
«3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto pubblico.».

2. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: «aggiornabile ed integrabile» sono inserite le seguenti: «, anche al fine di favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il territorio regionale.»;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«2 bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del servizio informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.»;
- c) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «la fornitura di servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di servizi e prestazioni informatiche».

Art. 3
(Disposizione salva-infrazioni.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2002)

1. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).»;
- b) il comma 1 ter dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«1 ter. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.»;
- c) il comma 1 quater dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«1 quater. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione nella Regione Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.»;
- d) alla lettera b) del comma 6 sono soppresse le parole: «, le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali».

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12 e dall'articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal mede-

simo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

- c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.

1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.».

Art. 5

(Esercizio, da parte dell'ERSAF, di funzioni e attività in materia di servizi al territorio, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia)

1. Al fine di assicurare la continuità del presidio operativo e delle attività, la sperimentazione avviata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2011 n. 1643 (Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia ed ERSAF per la sperimentazione dell'affidamento ad ERSAF di compiti operativi nell'ambito di servizi al territorio attualmente svolti dalle STeR regionali), in scadenza al 31 dicembre 2012 secondo quanto stabilito dall'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2012 n. 4093 (V Provvedimento organizzativo 2012), viene prorogata al 30 giugno 2013.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 1/2003)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 19 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 33/2007)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole: «a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e di Unioncamere Lombardia» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e nell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2007), nonché di Unioncamere Lombardia»;
- b) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti:
- «c bis) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 3;
- c ter) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 3.»;
- c) dopo il comma 6 bis, è inserito il seguente:
«6 bis 1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, ad eccezione dei soggetti di diritto

privato indicati nel citato allegato A2, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Agenda regionale centrale acquisti ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.»;

- d) al primo periodo del comma 6 ter le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2012, per» sono sostituite dalle seguenti:

«Per gli approvvigionamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 bis 1.» e le parole: «e per le acquisizioni in economia» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi incluse le acquisizioni in economia».

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2012

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/570 del 19 dicembre 2012)